

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Onorevoli Deputati,

la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza ha l'onore di rassegnare, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241 — a seguito della loro avvenuta parifica da parte della Corte dei conti — gli uniti rendiconti della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'esercizio finanziario 1964, approvati dalla Commissione stessa.

Ai rendiconti, come prescritto dall'articolo 1 del citato regio decreto-legge 241, è allegata la presente relazione che si articola in due capitoli, il primo relativo alla Cassa depositi e prestiti ed il secondo agli Istituti di previdenza.

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO PRIMO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

I rendiconti della Cassa depositi e prestiti riguardano le seguenti gestioni:

- 1) gestione principale della Cassa depositi e prestiti;
- 2) » delle Casse di risparmio postali;
- 3) » della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale;
- 4) » delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni;
- 5) » del fondo per l'estinzione del prestito a premi della Croce rossa italiana;
- 6) » della parte di patrimonio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale affidata alla Cassa depositi e prestiti;
- 7) » degli istituti ferroviari di previdenza.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

I rendiconti della gestione principale e delle Casse di risparmio postali espongono nel loro complesso la situazione patrimoniale effettiva della Cassa depositi e prestiti che, al 31 dicembre 1964, era la seguente:

(in miliardi)

	Attività		Passività		Differenza	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964
Gestione principale	4.766,8	5.397,0	4.706,2	5.328,7	60,6	68,3
Casse di risparmio postali	3.008,3	3.339,3	2.978,6	3.302,9	29,7	36,4
	7.775,1	8.736,3	7.684,8	8.631,6	90,3	104,7
Conto corrente tra le due gestioni .	2.965,5	3.297,8	2.965,5	3.297,8	—	—
Situazione effettiva	4.809,6	5.438,5	4.719,3	5.333,8	90,3	104,7

La differenza di miliardi 104,7 è costituita dai fondi di riserva (miliardi 35,4) e dagli utili netti da ripartire (miliardi 69,3).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AFFLUSSO DI CAPITALI

Durante l'esercizio 1964 sono affluiti alla Cassa nuovi capitali per circa 356 miliardi che aggiunti a 39 miliardi di capitali rientrati per ammortamento di mutui ed a circa 100 miliardi per rimborso e per cessioni di titoli, hanno costituito nuove disponibilità liquide per miliardi 495. — La fonte principale di tali afflussi è stata, come sempre, il risparmio postale con un gettito di 301 miliardi, pari al 61 per cento dei capitali freschi.

Al 31 dicembre 1964 la consistenza del risparmio aveva raggiunto l'importo di miliardi 3.252 di cui 722 miliardi di risparmio a libretto e 2.530 miliardi di Buoni postali fruttiferi.

In valore assoluto l'incremento di 301 miliardi del risparmio postale verificatosi nel 1964 è stato inferiore di 39 miliardi a quello del 1963 che fu di 340 miliardi.

In rapporto al capitale vigente al principio d'anno l'incremento del risparmio è stato del 10,2 per cento contro il 13 per cento dell'anno precedente.

In particolare si nota che la diminuzione dell'incremento del risparmio è stata più rilevante nella forma di risparmio a libretto che non in quella dei buoni postali, come si desume nel prospetto che segue:

Incremento percentuale annuo del risparmio postale

	1960	1961	1962	1963	1964
Depositi a libretto	15,8	18,3	24,0	24,0	15,8
Buoni postali	9,5	10,4	10,8	10,4	8,7
In complesso	10,5	11,7	13,1	13,0	10,2

Fonti minori di capitali sono i depositi in numerario, che al 31 dicembre 1964 ammontavano a miliardi 62,7, con un aumento di circa 7,6 miliardi rispetto all'esercizio precedente, ed i conti correnti con enti e con altre gestioni della Cassa, che complessivamente, al 31 dicembre 1964, ammontavano a circa 123 miliardi, con un aumento di circa 47 miliardi rispetto al 1963.

INVESTIMENTI

Gli investimenti istituzionali della Cassa depositi e prestiti ammontavano al 31 dicembre 1964 a miliardi 3.905 e presentavano un aumento rispetto a quelli del 1963 di 714 miliardi, verificatosi principalmente nei mutui (miliardi 435) e nei titoli (miliardi 280); un aumento di 0,2 miliardi si è avuto nelle partecipazioni, mentre sono diminuite di 1 miliardo le annualità scontate in relazione ai piani di ammortamento.

All'incremento di 714 miliardi negli investimenti si è provveduto per 422 miliardi con le nuove disponibilità affluite nell'anno e per la rimanenza (292 miliardi) con prelevamenti dal conto corrente fruttifero col Tesoro.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MUTUI

L'aumento di 435 miliardi nei mutui è determinato da 473 miliardi di nuove concessioni, contro 38 miliardi di diminuzioni per ammortamenti e riduzioni prestiti.

Le concessioni di nuovi mutui hanno superato di oltre 60 miliardi quelle del 1963. Al 31 dicembre 1964 i mutui vigenti raggiungevano l'importo di 3.005 miliardi e rappresentavano il 92 per cento dei capitali del risparmio postale. Di detti mutui erano da somministrare 592 miliardi.

TITOLI

I titoli di proprietà hanno avuto un incremento di 280 miliardi così determinato (in miliardi):

— titoli acquistati	382	
— titoli provenienti dai fondi di riserva	5	
	—	387
— titoli rimborsati	17	
— titoli ceduti ai fondi di riserva	11	
— titoli ceduti alla Banca d'Italia	73	
	—	101
		286
— perdita a carico del Fondo rivalutazione titoli		6
		280

I titoli acquistati sono (in miliardi):

— Certificato di credito del Tesoro	80,0	pari a c.n.	80,0
— Obbligazioni:			
Consorzio di credito opere pubbliche	105,5	»	» 112,5
I.M.I.	28,1	»	» 29,0
Credito agrario miglioramento	3,4	»	» 4,0
E.N.E.L.	111,1	»	» 130,0
Cartelle fondiarie	44,0	»	» 49,0
I.S.V.E.I.M.E.R.	9,5	»	» 10,0
	—		—
Totale	381,6	»	» 414,5

La perdita posta a carico del Fondo rivalutazione titoli in lire 6.497.132.546 deriva dalla cessione alla Banca d'Italia, ai prezzi correnti di mercato, di

Prestito ricostruzione 5 per cento	miliardi	8
Piano Sviluppo agricoltura 5 per cento	»	67
Buoni del tesoro novennali 5 per cento (1970)	»	10

Detta perdita sarà recuperata nel tempo mediante i maggiori interessi e la differenza tra costo e prezzo di rimborso delle obbligazioni E.N.E.L. 5,50 per cento ed I.M.I. 6 per cento, acquistate con il ricavato delle suddette cessioni.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTI FRUTTIFERI COL TESORO

Sui conti correnti fruttiferi col Tesoro erano depositati al 31 dicembre 1964 miliardi 124, costituenti disponibilità liquide della Cassa depositi e prestiti.

Tale importo, raffrontato con quello di 428 miliardi relativo al 31 dicembre 1963, segna una diminuzione di 304 miliardi, in corrispondenza di maggiori prelevamenti effettuati nell'anno in eccedenza ai versamenti.

Al riguardo devesi peraltro tener presente che con i fondi prelevati si è provveduto prevalentemente all'acquisto dei titoli di cui è cenno al paragrafo precedente, per cui la situazione di liquidità della Cassa è rimasta in effetti pressoché invariata, data la facile realizzazione dei valori mobiliari acquistati.

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni della Cassa ammontano, al 31 dicembre 1964, a milioni 34.142 sottoscritti, di cui milioni 13.744 versati.

Nel 1964 sono stati sottoscritti e versati 205 milioni di partecipazione al Consorzio di credito agrario di miglioramento.

Le partecipazioni della Cassa al 31 dicembre 1964 erano le seguenti:

	Capitale dell'Ente	Partecipazioni della Cassa	
		Sottoscritto	Versato
Consorzio credito opere pubbliche	10.200.000.000	6.000.000.000	3.060.000.000
Istituto credito imprese pubblica utilità	5.250.000.000	2.271.500.000	2.271.500.000
Istituto mobiliare italiano	50.000.000.000	24.940.600.000	7.482.180.000
I.N.G.I.C.	650.000.000	325.000.000	325.000.000
Consorzio credito agrario miglioramento	12.000.000.000	605.000.000	605.000.000
		34.142.100.000	13.743.680.000

INVESTIMENTI DELLE DISPONIBILITÀ DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Lo stato attivo e passivo della gestione principale presenta inoltre le seguenti attività, le quali costituiscono impiego obbligatorio delle disponibilità dei conti correnti postali e, pertanto, non rientrano tra gli investimenti della Cassa dei quali si è fatto cenno innanzi:

1) Conto corrente col Tesoro « proventi conti correnti postali »	miliardi	915
2) Prestiti con i fondi dei conti correnti postali	»	220
		<hr/>
	Totale	» 1.135
		<hr/> <hr/>

La disponibilità del conto corrente col Tesoro, fino al 31 dicembre 1964, era destinata esclusivamente alle esigenze di cassa del servizio dei conti correnti postali ovvero alle somministrazioni

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di mutui concessi per leggi speciali con i detti fondi, ma con l'entrata in vigore della legge 15 aprile 1965, n. 344, l'ammontare di tale conto corrente è stato parzialmente svincolato, nel senso che la Cassa depositi e prestiti ha libertà di utilizzazione dei fondi fino ad un terzo del saldo vigente al 31 dicembre dell'anno precedente.

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

L'esercizio 1964 si è chiuso con un utile complessivo delle due gestioni di 69.302 milioni. — In particolare la gestione principale ha realizzato utili per 41.399 milioni e la gestione delle Casse di risparmio utili per milioni 27.903.

Rispetto all'esercizio 1963 si sono avuti maggiori utili per milioni 15.081 determinati dall'incremento degli investimenti.

Le entrate sono risultate di lire 243 miliardi ed hanno presentato un aumento rispetto al 1963 di circa 36 miliardi determinato essenzialmente dagli interessi sui prestiti e sui titoli, in relazione all'incremento del capitale investito.

Le spese sono state:

a) per la gestione principale miliardi 201, comprensive però di miliardi 162 attribuiti alla gestione del risparmio quale frutto dei capitali della medesima, in base al tasso medio di impiego dei capitali della Cassa.

Pertanto, le spese proprie della gestione principale ammontano a miliardi 39, superiori di 6 miliardi a quelle dell'esercizio precedente.

Esse possono così distinguersi:

	1964	1963	Differenza	
	milioni			
Interessi passivi	36.919	31.030	+	5.889
Spese di amministrazione	1.643	1.713	—	70
Imposta ricchezza mobile	392	302	+	90
	38.954	33.045	+	5.909

L'aumento delle spese si è manifestato, come risulta dal precedente prospetto, prevalentemente negli interessi passivi in relazione ai maggiori capitali affluiti.

La diminuzione delle spese di amministrazione dipende dall'assenza delle spese straordinarie, relative alla organizzazione del Congresso internazionale per il credito comunale, alla celebrazione del centenario della Cassa ed alla contribuzione per le vittime del Vajont, che nel 1963 influirono per 219 milioni, solo parzialmente compensata dall'aumento delle spese per il personale (49 milioni), il centro meccanografico (57 milioni), il trasporto e l'installazione del centro elettronico (30 milioni) e di altre spese (13 milioni).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per la gestione del risparmio postale le spese ammontano a miliardi 134, con un aumento di miliardi 15 rispetto all'esercizio precedente.

Le spese in parola riguardano:

	1964	1963	Differenza
	miliardi		
Interessi liquidati a favore dei depositanti e dei portatori di buoni postali	113,3	102,8	+ 10,5
Spese di amministrazione	16,5	12,6	+ 3,9
Imposta di ricchezza mobile	4,6	3,7	+ 0,9
	134,4	119,1	+ 15,3

L'aumento degli interessi passivi è in relazione all'incremento del risparmio postale.

L'aumento delle spese di amministrazione dipende per 1.350 milioni dal rimborso — dal 1° luglio 1962 — delle spese di inoltro della corrispondenza in sede di prima applicazione della legge 25 aprile 1961, n. 355, e per il resto dalle spese per il personale che vengono rimborsate alla Azienda delle poste e telecomunicazioni.

Le spese della gestione del risparmio postale rappresentano il 4,36 per cento dei capitali medi del risparmio.

Gli utili complessivi dell'esercizio verranno, a norma di legge ripartiti come segue:

a) al Tesoro dello Stato	miliardi	59,9
b) alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina	»	4,1
c) al fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti	»	4,1
d) al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio	»	1,2
Totale . . .	miliardi	69,3

Le quote utili da versare al Tesoro, in miliardi 59,9, superano, nel complesso, di miliardi 9,0 quelle previste nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1965.

* * *

I rendiconti dianzi illustrati sono stati parificati dalla Corte dei conti in sezioni riunite nella udienza del 2 dicembre 1965 e nella Camera di consiglio del 15 aprile 1966.

In sede di parifica dei rendiconti stessi la Corte ha esposto i risultati del controllo eseguito nonché le sue osservazioni intorno al modo in cui la Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

La Commissione di vigilanza — dopo un loro attento ed accurato esame — ritiene doveroso manifestare il suo pensiero al riguardo.

La Corte dei conti ha rilevato innanzi tutto la posizione di illegittimità venutasi a determinare nei confronti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per quanto concerne il conto corrente che le stessa intrattiene con la Cassa denominato « Fondo pensioni e sussidi personale ferroviario ».

Sebbene l'osservazione sia ineccepibile dal punto di vista della legittimità — tanto che la Cassa si era già adeguata ad analogo precedente rilievo formale — è opportuno chiarire i motivi che avevano provocata l'anormale situazione.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il suddetto conto corrente viene alimentato con versamenti mensili da parte dell'Amministrazione delle ferrovie, versamenti che dovrebbero risultare sufficienti a coprire i pagamenti che le Direzioni provinciali del Tesoro eseguono per le pensioni al personale dell'Azienda.

Allorché si è determinato lo scoperto del conto per omessi o insufficienti versamenti mensili da parte dell'Azienda ferroviaria, l'Amministrazione della cassa ha dovuto limitarsi ad esercitare pressioni presso l'Amministrazione debitrice, perché rientrasse nella normalità nello stesso tempo si è preoccupata di accertare la sussistenza degli strumenti che consentissero di eliminare la irregolare posizione venutasi a determinare. Cioè la predisposizione di provvedimenti legislativi che autorizzando la Cassa a finanziare il deficit di bilancio del secondo semestre 1964 e dell'esercizio 1965 desse a questa la possibilità di attuare la compensazione con il debito dell'Azienda.

Al riguardo si ricorda che fin dal 15 ottobre 1964, prima cioè della chiusura del bilancio della Cassa, era stato già presentato al Parlamento il disegno di legge per il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965 il quale all'articolo 66 autorizzava la Cassa a finanziare il deficit di lire 90.927.432.000 sufficiente quindi al recupero della somma di lire 69.212.060.805 rappresentante la scopertura di conti correnti delle ferrovie.

Tale compensazione è stata effettuata nel corso dell'anno 1965 e la questione va quindi considerata risolta.

Occupandosi poi degli investimenti in titoli si afferma che si sarebbe determinata «...una inversione nel tradizionale orientamento della Cassa volto preliminarmente al soddisfacimento delle esigenze degli Enti locali» e ritiene che se ne possa trarre la conseguenza che ciò ha determinato la caduta delle percentuali delle domande di mutuo accolte dalla Cassa nello stesso anno di presentazione; percentuali passate dal 97,1 per cento e dall'88,9 per cento del 1962, rispettivamente per quanto concerne il numero e l'importo, al 73,7 per cento e al 52,6 per cento del 1964.

La Commissione di vigilanza non ritiene di condividere l'opinione anzidetta per cui la caduta delle percentuali delle domande di mutuo accolte rappresenti un'inversione dell'orientamento della Cassa. Infatti tale caduta è determinata dalla rapida ed ingente espansione di uno dei termini del rapporto e precisamente di quello derivante dalle esigenze degli Enti i quali hanno incrementato le loro richieste dai 463 miliardi del 1962, ai 679 del 1963, ai 728 del 1964. Tanto è vero che mentre i suddetti rapporti rilevati dalla Corte hanno subito una netta flessione, i rapporti fra mutui vigenti e capitali complessivamente disponibili mettono in evidenza che la Cassa ha destinato ai mutui una percentuale sempre crescente delle sue risorse, fino a raggiungere, a data corrente, la parità fra mutui e capitali pervenuti alla Cassa.

Occorre chiarire che i fondi che vengono investiti in titoli non possono considerarsi distolti da investimenti in prestiti in quanto essi, unitamente alle giacenze dei conti correnti presso il Tesoro, rappresentano i mezzi destinati a fronteggiare gli impegni della Cassa per mutui già concessi e non ancora erogati, per debiti verso correntisti, verso creditori vari, ecc.

È molto utile a tal fine l'esame del bilancio consolidato per il 1964, di un bilancio cioè che rappresenta la sintesi delle varie gestioni della Cassa e sulla scorta delle partite in esso riportate è facile dimostrare come la Cassa stessa non abbia affatto trascurato i mutui per preferire i titoli.

L'esame del passivo del bilancio che segue, ci dice quali sono i mezzi che la Cassa raccoglie e l'analisi di essi ci porta a decidere quali possano essere utilizzati per investimenti a lungo termine e quali invece debbano trovare impiego agevolmente mobilitabile.

Rappresentano fondi di raccolta le voci di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6.

Le voci 4 e 5 trovano specifica destinazione nei mutui della Sezione di credito comunale e provinciale e nei titoli vincolati al servizio per affrancazione; comunque il loro importo è del tutto trascurabile e più precisamente 223.509.000 per quanto concerne le cartelle di Credito comunale e provinciale e 5.769.415 per quanto concerne le annualità di affrancazione.

La voce 6 « Conti correnti » comprende i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, quelli inerenti a depositi che Istituti, Enti ed Aziende sono tenuti ad effettuare presso la Cassa ed infine le giacenze degli Istituti di previdenza ferroviari.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 1964 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E GESTIONI ANNESSE
(esclusi gli Istituti di previdenza ferroviari)

ATTIVO		PASSIVO	
1	Cassa e conti correnti	212.340.530.996	
2	Conto corrente col Tesoro « conti correnti postali	914.784.041.249	
3	Titoli:		
	di proprietà	876.180.667.961	
	vincolati a fondi riserva od altro	32.201.602.082	
4	Partecipazioni	13.743.680.390	
5	Valore capitale annualità scontate	10.283.365.044	
6	Prestiti:		
	con fondi propri	3.004.696.238.824	
	con fondi conti correnti postali	220.285.150.749	
	con cartelle credito comunale e provinciale	223.508.177	
7	Interessi da capitalizzare su somministrazione mutui	1.899.053.900	
8	Conto corrente col Fondo pensioni personale ferroviario	69.212.060.805	
9	Debitori:		
	per rate ammortamento scadute	13.589.708.954	
	diversi	8.120.129.194	
10	Ratei attivi	25.187.663.837	
11	Ordini di riscossione da introitare	36.295.962.597	
12	Immobili	5.703.327	
13	Mobili - Quadri - Oggetti d'arte	3	
14	Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	5.439.049.067.699	
15	Titoli in deposito:	20.398.420.000	
	presso l'Amministrazione centrale	21.513.961.749	
	presso gli Uffici provinciali	64.462.642.609	
16	Titoli di Enti correntisti in gestione	19.983.556.536	
		5.565.407.648.593	
			592.316.161.591
			62.672.669.859
			721.936.556.754
			2.529.672.274.617
			223.509.000
			5.769.415
			1.138.111.807.345
			122.718.423.365
			501.889.841
			74.280.080.507
			68.786.267.095
			23.006.892.665
			5.334.232.302.054
			35.514.925.506
			5.369.747.227.560
			69.301.840.139
			5.439.049.067.699
			20.398.420.000
			85.976.604.358
			19.983.556.536
			5.565.407.648.593

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I fondi dei conti correnti postali, come noto, *non sono disponibili per l'attività della Cassa* essendo stabilito l'obbligo del loro versamento in un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, salvo l'utilizzo previsto da leggi speciali.

I fondi corrispondenti ai depositi che Aziende ed Enti sono tenuti a versare presso l'Istituto, che svolge per essi servizio di Cassa, fatta eccezione per quattro Enti che sui miliardi 122,7 riportati in bilancio totalizzano, da soli, ben 113,4 miliardi, riguardano una miriade di Enti per importi molto modesti. I quattro Enti citati sono l'A.N.A.S. per miliardi 94,6, l'Azienda delle foreste demaniali per miliardi 8,7, l'I.N.A.D.E.L. per miliardi 5,9 e l'I.N.C.I.S. per miliardi 4,2.

La natura degli Enti creditori, la natura dei fondi depositati, destinati ad un celere reinvestimento, escludono, è evidente, la possibilità che essi possano essere utilizzati per investimenti a lungo termine, il che è anche indirettamente riconosciuto dalla Corte quando alla pagina 8 della sua relazione (pag. 303 del presente documento) li esclude da quelle che considera somme disponibili.

Sul conto corrente con gli Istituti di previdenza ferroviari non merita di soffermarsi presentando un saldo trascurabile e comunque anche esso, per sua natura, non utilizzabile per impieghi a lungo termine.

I fondi che rimangono disponibili per investimenti a lungo termine sono quelli provenienti dalle voci 2 e 3 e cioè:

— da depositi ordinari in numerario	L.	62.672.669.859
— da risparmio postale	»	3.251.608.831.371

e così in totale	L.	3.314.281.501.230
----------------------------	----	-------------------

a fronte di tale importo la Cassa ha concesso mutui, come emerge dalla voce 6 dell'attivo del bilancio con- solidato, per	L.	3.004.696.238.824
---	----	-------------------

cui vanno aggiunti:

— interessi da capitalizzare (voce 7)	»	1.899.053.900
— rate da riscuotere (voce 9)	»	13.589.708.954
		<u>» 3.020.185.001.678</u>

per cui residuano	L.	<u><u>294.096.499.552</u></u>
-----------------------------	----	-------------------------------

Dalle cifre sopra fornite emerge che la Cassa, al 31 dicembre 1964, aveva investito in prestiti il 91,1 per cento dei mezzi raccolti. Che una parte anche rilevante dei 3.020 miliardi dei mutui concessi non sia stata ancora erogata non significa che i corrispondenti fondi possano essere impiegati in altri mutui. Essi debbono rimanere giacenti nei conti correnti presso il Tesoro, o investiti in titoli, o in ogni altro modo, ma sempre in guisa di poter essere mobilitati ove le necessità della Cassa lo richiedano.

Potrebbe semmai sorgere questione del perché non sono stati impiegati in prestiti i 294 miliardi residuati dalla raccolta: tornerebbe acconcia una lunga disquisizione sulla opportunità di una riserva (che sarebbe poi inferiore al 10 per cento) per eventuali movimenti recessivi sui 3.314 miliardi di raccolta.

Peraltro oggi la questione può considerarsi superata perché la Cassa, premuta dalle ognora crescenti esigenze degli Enti locali, confortata dall'esperienza di un novantennio, esperienza che ha dimostrato come per il risparmio postale i rimborsi mai hanno superato i depositi (salvo in sei circostanze che rispecchiano situazioni di emergenza del Paese, 1914, 1915, 1926, 1927, 1935 e 1943),

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ha deciso di investire in mutui l'intero importo dei mezzi raccolti ritenendo di essere sufficientemente al riparo, per qualsiasi evenienza, con i vari accantonamenti e fondi di riserva in atto esistenti.

Viene messo in evidenza dalla Corte il peso preponderante che esercitano, sull'ammontare delle concessioni deliberate dalla Cassa, i mutui ad integrazione dei deficit di bilancio ed aggiunge che al 56 per cento assorbito nel 1964 dai detti mutui, va sommato il 12 per cento destinato all'edilizia economica e popolare, sicché si riduce al 32 per cento la rimanenza disponibile per le opere pubbliche al cui finanziamento avrebbe dovuto precipuamente rivolgersi l'attività della Cassa.

Il rammarico per la destinazione a mutui di tale natura, parlando dei deficit di bilancio, è pienamente condiviso, come noto, da tutti; peraltro è una situazione di fatto che esiste e che non può ignorarsi e che seguita ad influenzare l'attività della Cassa finché il problema non avrà trovato una definitiva soluzione e nessuno, è da ritenere, pensa seriamente di suggerire alla Cassa di negare i mutui del genere.

Si può incidentalmente osservare che la diversa specie dei mutui non colpisce i soggetti beneficiari che rimangono sempre gli Enti locali territoriali.

A proposito delle partecipazioni si afferma:

« Il rendiconto riporta sotto questa voce la somma relativa ai versamenti effettuati, mentre all'attivo dovrebbe essere rendicontato il capitale complessivamente sottoscritto, e nel passivo i versamenti ancora da effettuare, secondo il criterio del resto seguito per i mutui ».

Ad avviso della Commissione, la Cassa non può considerarsi titolare di un cespite patrimoniale, per quell'importo che non ha ancora versato e che potrebbe non essere mai versato, come non può considerarsi debitrice del corrispondente importo, fino a quando gli organi, che hanno in potere di chiedere il pagamento delle somme non versate, non avranno deliberato il richiamo delle somme stesse.

Fino a quel momento la Cassa non può riportare le corrispondenti cifre né come attività patrimoniale né come passività patrimoniali; è giusto invece che tenga in evidenza l'impegno assunto e così la Cassa ha fatto registrando, nei conti d'ordine, in calce alla situazione patrimoniale, nell'attivo e nel passivo, l'importo in questione.

Nei confronti dell'istituzione del fondo rivalutazione titoli che risale al 1912, si deve osservare che se la legge non prevede la istituzione di tale fondo, tuttavia non la esclude. Criterio di sana amministrazione ne suggerisce l'istituzione e tutte le aziende bancarie e non bancarie lo hanno. La stessa Corte ammette che esso è « . . . elemento di equilibrio del bilancio » e la Commissione, per questo stesso motivo, non ritiene che rappresenti una « deroga alla destinazione degli utili quale prevista dalla legge ».

È noto che gli utili sono quelli risultanti non solo dopo la detrazione dal totale delle entrate di tutte le spese, ma anche di tutti gli accantonamenti e le svalutazioni che l'Amministrazione ritiene di effettuare per una più oculata gestione. La Cassa deve certo osservare quelle che costituiscono norma di buona amministrazione per tutte le Aziende.

La Commissione non pensa che il fondo « si presti a consentire operazioni come quelle sopra indicate, le quali hanno consentito di neutralizzare la perdita che altrimenti avrebbe esplicitato i suoi effetti sul risultato economico dell'esercizio » (la Corte dei conti si riferisce all'operazione di realizzo di alcuni titoli ad un prezzo inferiore a quello di costo con una perdita contabile, posta a carico del fondo oscillazione titoli, di miliardi 7,5 peraltro compensata dal prezzo praticato nell'acquisto delle obbligazioni E.N.E.L. — III emissione); troppo lunghi ci porterebbe una disquisizione al riguardo, la realtà è che la perdita, determinata da una generale diminuzione delle quotazioni di mercato, si sarebbe comunque registrata per i titoli ceduti. Inoltre, se si fosse adottato il criterio della valutazione dei titoli al prezzo di borsa, anziché a quello di acquisto, la perdita si sarebbe registrata anche sui titoli non ceduti ed avrebbe inciso per importo complessivo ben più rilevante sulla determinazione degli utili dei vari esercizi.

Poiché non è da ritenere che la conservazione del fondo, istituito sin dal 1912, costituisca una infrazione alle norme regolatrici della Cassa sembra opportuno il mantenimento di esso anche in avvenire.

Quanto all'auspicio che « . . . al testo unico (della Cassa) fossero apportate le modifiche e le inte-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grazioni necessarie, al fine di assicurare, attraverso un razionale coordinamento dell'intera disciplina legislativa, un migliore indirizzo negli investimenti», la Commissione non esclude tutto ciò.

Tuttavia è certo che il migliore indirizzo negli investimenti non può essere previsto in modo rigido, dovendo esso invece adattarsi alle situazioni del momento, alle esigenze e al vantaggio degli stessi soggetti che il testo unico ammette ai benefici della Cassa.

Alla pagina 26 (pag. 311 del presente documento) si afferma: «L'attività di finanziamento della Cassa, non può, dunque, non essere motivo di attenta considerazione specialmente ora che la recente legge 15 aprile 1965, n. 344, modificando l'articolo 68 del testo unico del 1913 e abrogando il successivo articolo 69, che disponeva particolari vincoli per i fondi provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari (e che si sarebbe potuto applicare analogicamente per i buoni postali fruttiferi), ha sostanzialmente attribuito alla Cassa la piena discrezionalità di decidere sulla destinazione dei fondi da essa amministrati».

In pratica qualora la norma dell'articolo 69 — la quale stabiliva che *non meno* della metà dei fondi provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari *doveva essere impiegata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato* — sussistesse ancora e il dettato dovesse ritenersi applicabile anche al ricavato dei buoni postali fruttiferi, la Cassa avrebbe dovuto avere al 31 dicembre 1964 oltre 1.600 miliardi permanentemente investiti in titoli anziché gli 876 in linea transitoria; e ciò con evidente detrimento delle concessioni di mutui.

L'articolo 69, data la sua univoca dizione, poteva essere considerato semmai come un limite per gli investimenti in prestiti agli Enti locali, non come limite a favore di essi.

Circa la messa in evidenza del progressivo diminuire dell'indice di liquidità dal 50 per cento degli anni anteriori al 1960, al 29,41 per cento del 1964 col rilievo che i titoli non possono considerarsi del tutto come concreta liquidità, in quanto ad essi non corrisponde la possibilità di un immediato e totale realizzo, è da ritenere che questo accenno alla diminuzione dell'indice di liquidità sia una semplice constatazione in quanto l'aumento degli investimenti in prestiti comporta necessariamente una diminuzione dell'indice di liquidità.

Quanto alla difficoltà che comporterebbe una totale realizzazione dei titoli in portafoglio non può non concordarsi con la Corte; ma l'ipotesi dovrebbe essere esclusa anche in considerazione che la Cassa può far capo alla Banca centrale per ottenere, sui titoli, le necessarie anticipazioni.

Comunque dopo quanto si è detto circa l'intendimento — a data corrente attuato — di impiegare in mutui tutti i fondi raccolti rinunciando ad una specifica riserva di liquidità, l'argomento cambia aspetto. Non va più stabilito un rapporto tra mezzi liquidi (numerario, conti correnti col Tesoro e titoli disponibili) e crediti dei depositanti, bensì un rapporto tra mezzi liquidi e debiti liquidi e a vista della Cassa (somme da erogare sui mutui, credito dei terzi sui conti correnti ordinari, credito del Tesoro per utili, ecc.).

A proposito di un mutuo che l'A.N.A.S. ha contratto con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, il cui controvalore in obbligazioni è stato sottoscritto dalla Cassa, la Corte conclude che «in concreto per effetto dei vari passaggi della medesima somma, il Consorzio se da un canto pareggia gli interessi attivi del mutuo con quelli passivi relativi alle obbligazioni, dall'altro ha conseguito la provvigione di una operazione di credito, sostanzialmente effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, nella quale il Consorzio stesso è intervenuto soltanto quale formale intermediario».

In proposito si osserva che la Cassa non è autorizzata a concedere mutui all'A.N.A.S. e che quindi non avrebbe potuto mutuare i fondi a detta Azienda. Qualora un'apposita legge avesse sancito una autorizzazione del genere è evidente che ne sarebbe derivato una corrispondente riduzione delle somme da destinare a mutui in favore degli Enti locali. È superfluo ripetere qui che i titoli nel loro complesso rappresentano per la Cassa un investimento transitorio di fondi già concessi a mutui, ma non ancora erogati.

* * *

La parifica dei rendiconti 1964 da parte della Corte dei conti segue quella, avvenuta nella udienza del 24 giugno 1964, dei rendiconti 1958, 1959 e 1960.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non sono stati invece parificati i rendiconti degli esercizi 1961, 1962 e 1963, perché come si legge nella deliberazione adottata dalla Corte a sezioni riunite nell'udienza del 24 agosto 1965, « non esser luogo a giudizio di parificazione dei rendiconti, relativi agli esercizi 1961, 1962 e 1963, della Cassa depositi e prestiti, nonché delle gestioni annesse, per essere stati essi già approvati dalla Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, rispettivamente in data 14 settembre 1962, 16 ottobre 1963 e 30 marzo 1965 ».

La questione della priorità dell'approvazione dei rendiconti da parte della Commissione di vigilanza oppure della loro parifica ad opera della Corte dei conti venne sollevata dalla Corte nella udienza del 25 marzo 1964, in sede di parifica dei consuntivi degli esercizi 1955, 1956 e 1957.

Nella relazione allegata alla deliberazione adottata dalla Corte il 25 marzo 1964, infatti, si legge: « Che se per la gestione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, il controllo del Parlamento è sostituito da quello della Commissione, il rapporto tra l'attività di questa e quella della Corte si pone in termini del tutto analoghi.

Pertanto, l'approvazione, da parte della Commissione, dovrebbe seguire, non precedere, come invece è fin qui avvenuto, la pronuncia della Corte, il che, lungi dal contrastare con il disposto dell'articolo 1 del regio decreto n. 241 del 1933, trova in esso chiara conferma ».

Una tale decisione fu oggetto di accurato ed approfondito studio da parte della Commissione di vigilanza che, nell'adunanza del 20 ottobre 1964, stabilì « che si possa procedere all'approvazione dei rendiconti, prescindendo dalla avvenuta o meno parificazione dei rendiconti stessi da parte della Corte dei conti ». (Si allega copia della relazione che in detta adunanza svolse al riguardo il Presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Roberto Vozzi — allegato A).

Si è ritenuto doveroso informare il Parlamento della controversa questione in quanto la Commissione rimane dell'avviso che non le sia inibito, dalle disposizioni di legge che disciplinano la materia, di esaminare ed approvare i rendiconti della Cassa prima di essere venuta a conoscenza del provvedimento di parificazione.

Per evitare che si ripetesse la situazione verificatasi per i rendiconti 1961, 1962 e 1963, la cui mancata parifica non ha consentito di presentarli, con la relazione, al Parlamento, così come è prescritto dalla legge, la Commissione, per i rendiconti 1964, ne ha sospeso l'approvazione in attesa che la Corte dei conti provvedesse alla loro parifica, avvenuta — come si è detto — nell'aprile 1966.

Le medesime considerazioni valgono anche per i rendiconti degli Istituti di previdenza.

* * *

Con l'invio al Parlamento dei rendiconti relativi all'esercizio 1964 e della relazione agli stessi allegata, si ritiene opportuno accennare alla situazione della Cassa sia a chiusura dell'ultimo esercizio finanziario (1965) che a data corrente.

Al 31 dicembre 1965, la Cassa aveva registrato i seguenti afflussi di capitale:

Risparmio postale: miliardi 375,9, di cui miliardi 251,2 di denaro fresco e miliardi 124,7 di interessi capitalizzati;

Depositi ordinari: miliardi 6,9;

Quota capitale sui rientri: miliardi 46,4;

Conti correnti: miliardi 23,9;

Complessivamente miliardi 453,1.

Valendosi del complesso degli afflussi, arricchiti dal prelevamento di 300 miliardi dai fondi dei conti correnti postali, prelievo consentito dalla legge 15 aprile 1965, n. 344, e da un ulteriore assorbimento di riserve di liquidità, la Cassa ha deliberato, nel 1965, concessioni di mutui per un totale di miliardi 790,8, di cui miliardi 482,2 per opere e miliardi 308,6 per ripiano deficit di bilanci comunali e provinciali.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I miliardi 482,2 complessivamente concessi per opere vanno ripartiti in miliardi 96,6 per l'edilizia scolastica, in miliardi 143,6 per opere igieniche, in miliardi 164 per opere diverse ed in miliardi 78 per l'edilizia popolare.

Considerando la ripartizione territoriale dei mutui concessi, si rileva che miliardi 205,6 sono andati all'Italia settentrionale (miliardi 175,6 per opere e 30 per bilanci); miliardi 236,6 all'Italia centrale (miliardi 133,7 per opere e 102,9 per bilanci); miliardi 334,6 all'Italia meridionale ed insulare (miliardi 158,9 per opere e 175,7 per bilanci) e miliardi 14 ad enti operanti sull'intero territorio nazionale.

* * *

Per l'anno in corso la Cassa prevede di poter deliberare mutui per circa 690 miliardi, di cui poco meno di 400 miliardi per ripiano *deficit* di bilanci comunali e provinciali.

Con tali concessioni i mutui vigenti a tutto il 31 dicembre 1966 ammonterebbero ad un totale di 4.420-4.440 miliardi, pari cioè al coacervo delle disponibilità finora realizzate ed a quelle che si prevede di realizzare alla chiusura dell'esercizio in corso.

* * *

Con questa cospicua cifra e nonostante l'impiego da parte della Cassa di ogni sua risorsa, la Commissione non può nascondersi che migliaia di richieste per varie centinaia di miliardi resteranno insoddisfatte.

Numerosissimi saranno pertanto i Comuni che vedranno procrastinato, se non addirittura compromesso, il finanziamento di opere pubbliche anche di urgente realizzazione e di inderogabile necessità.

Gli inevitabili motivi di disagio e di malcontento saranno inoltre aggravati dalla necessità, da parte degli Enti, di dover affrontare ulteriori onerose spese — spesso insostenibili — per la revisione e l'aggiornamento dei progetti.

Di una simile situazione la Commissione non ha mancato di preoccuparsi ed ha rivolto la sua particolare attenzione sul complesso delle attività della Cassa depositi e prestiti risultante dalle funzioni istitutive e dalla successiva legislazione che, specie in questi ultimi tempi, ha notevolmente ampliato i settori di intervento, mentre le dimensioni dell'intervento stesso hanno subito un'espansione superiore a quella dello sviluppo economico generale del Paese.

A fronte di tale nuova situazione, i canali di alimentazione delle disponibilità finanziarie della Cassa hanno certo aumentato il loro apporto; ad esso è stato anzi aggiunto — mediante legge 15 aprile 1965, n. 344 — la possibilità di utilizzazione delle disponibilità del conto corrente col Tesoro derivante dal servizio dei conti correnti postali entro il limite di un terzo del saldo vigente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ciò nonostante, la raccolta complessiva si è dimostrata e si dimostra sempre più insufficiente rispetto alle necessità specie in relazione al settore dei bilanci degli enti locali che presentano un *deficit* dalle dimensioni sempre più preoccupanti.

La Commissione si è soffermata a lungo sull'esame della fonte principale di afflusso dei mezzi finanziari costituita — com'è noto — dal risparmio postale ed ha voluto compiere una disanima approfondita dell'andamento del risparmio nel tempo, in relazione ai fattori e agli elementi influenzanti il volume e l'entità del risparmio stesso, non potendo prescindere ovviamente dal parallelo andamento del risparmio bancario.

Molte considerazioni sono state fatte e si possono fare; dallo studio sintetizzato in prospetti (vedere allegato B) che offrono l'eloquente espressione di una vicenda in cui cause ed effetti sono visibilmente collegati, si può enucleare in modo specifico la relazione intercorrente tra i saggi di interesse, il volume assoluto del risparmio annuale, le percentuali d'incremento, i tassi di accrescimento degli incrementi annuali.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non si può non acquisire pertanto la certezza che la riduzione del tasso d'interesse sui buoni postali fruttiferi operata con decreto ministeriale 14 novembre 1953 dal 4,50 al 3,75 per cento abbia determinato una contrazione nel ritmo di accrescimento del risparmio postale dirottando quote considerevoli di risparmio verso le Aziende di credito.

In una situazione, come la presente, in cui la liquidità bancaria è stata ricondotta a un livello soddisfacente, in cui il problema dell'utilizzazione del risparmio bancario si presenta non come deficienza dell'offerta ma come scarsa propensione alla domanda, in una situazione in cui le attività degli enti locali per quanto concerne le attrezzature e le infrastrutture a contenuto economico-sociale sono di preminente importanza e il ricorso al credito da parte dei medesimi non trova agevole e conveniente rispondenza, la Commissione ritiene opportuno che sia ripresa in considerazione la possibilità di apportare adeguati ritocchi ai saggi d'interesse relativi al risparmio postale.

Delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta è stato reso partecipe l'onorevole Ministro del tesoro al quale è stato rivolto l'invito di esaminare la possibilità che sia ripristinato il tasso, più diffuso nel tempo, del 5 per cento per i buoni postali fruttiferi e che, secondo la durata del vincolo, il tasso di interesse sui libretti a risparmio sia del 2,52, del 3 e del 3,50 per cento.

Parimenti, la Corte dei conti, nella sua relazione del 15 aprile 1966, ha ravvisato la opportunità della revisione dei saggi d'interesse del risparmio postale.

Non si ritiene, peraltro, che il solo aumento del saggio d'interesse del risparmio postale, pur incrementando indubbiamente le disponibilità della Cassa, possa porla in grado, in un prossimo domani, di soddisfare tutte le numerosissime e spesso cospicue richieste di finanziamento che da ogni parte le vengono rivolte.

La Commissione ritiene che il giusto equilibrio tra richieste ed interventi potrebbe raggiungersi con l'affiancare all'attività creditizia della Cassa, in favore dei Comuni e degli altri Enti autorizzati, quella di altri Istituti di credito, armonizzando, anche con eventuale concorso dello Stato, le condizioni di costo e di durata.

Analoga soluzione, da valere transitoriamente fino all'adozione di una riforma della finanza locale, potrebbe adottarsi per i mutui a ripiano *deficit* dei bilanci comunali e provinciali.

La materia è, tuttavia, meritevole di ampio e di approfondito esame. Non pare azzardato anticipare che verso altri Istituti di credito potrebbero essere particolarmente dirottate le richieste di finanziamento di quelle opere pubbliche suscettibili di reddito proprio sufficiente a coprire, in un ragionevole arco di tempo, l'ammortamento del mutuo.

CAPITOLO SECONDO

ISTITUTI DI PREVIDENZA

Per quanto concerne i conti consuntivi delle quattro Casse pensioni amministrare dalla Direzione Generale degli Istituti di previdenza, va rilevato anzitutto l'incremento avutosi nel numero degli iscritti che è salito da 532.630 nel 1963 a 553.850 nel 1964, e nel numero dei pensionati che sono saliti dai 127.020 del 1963 ai 136.250 del 1964. Tali incrementi, ovviamente, hanno determinato un maggior introito di contributi previdenziali ed una maggiore spesa per assegni di quiescenza, come sarà spiegato in seguito.

In merito alla situazione patrimoniale è da dire che le attività sono cresciute in confronto al precedente esercizio di milioni 90.202, passando da milioni 728.223 a milioni 818.425.

Le passività sono diminuite da milioni 52.858 del 1963 a milioni 40.043 con un decremento di milioni 12.816.

Rispetto al 1963 il patrimonio netto, assegnato nella sua interezza alle riserve matematiche delle predette Casse pensioni, è salito da milioni 674.098 a milioni 777.114 con un incremento di milioni 103.016.

Gli atti fondamentali che hanno caratterizzato l'attività amministrativa della Direzione generale riguardano l'azione svolta in connessione con l'attività legislativa per dare una sempre più organica soluzione al problema dell'adeguamento del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati delle varie Casse pensioni.

Tale problema della revisione delle pensioni a carico delle varie Casse, è stato inquadrato nel piano generale della previdenza dei dipendenti di enti pubblici, senza trascurare, nel contempo, l'attuazione di quei criteri di riforma adottati per i dipendenti statali, in virtù della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, contenente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale in attività di servizio e in quiescenza.

In particolare, tale attività si è concretata:

1) con la legge 22 aprile 1964, n. 307, concernente la corresponsione di una indennità una volta tanto, a titolo di arretrati per l'anno 1963 di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per quelle indirette e di reversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

2) col disegno di legge concernente ulteriori miglioramenti ai pensionati della suddetta Cassa, come pure ai titolari di pensione a carico della Cassa insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, attuando, in particolare, il principio della determinazione del trattamento di quiescenza sull'ultima retribuzione percepita in attività di servizio. Da tale riforma deriva, in particolare:

a) la corresponsione di un assegno fisso annuo lordo di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per quelle indirette e di reversibilità a favore dei pensionati della Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, riferibilmente al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965;

b) la corresponsione di un analogo assegno a favore dei titolari di pensioni a carico della Cassa dipendenti enti locali, riferibilmente al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965, avendo

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questi già beneficiato di una indennità una volta tanto, per l'anno 1963 con legge 22 aprile 1964, n. 307;

c) la concessione, dal 1° luglio 1965, ai già pensionati delle anzidette Casse, di aumenti variabili, a seconda l'entità delle attuali pensioni, in base a percentuali decrescenti dal 45 al 15 per cento.

Durante l'anno è stato inoltre provveduto alla predisposizione di importanti decreti presidenziali e ministeriali concernenti l'assistenza sanitaria ai pensionati degli Istituti

Quanto alla *situazione finanziaria, patrimoniale ed economica*, la gestione complessiva delle varie Casse pensioni, riepilogata nei prospetti generali dei rendiconti, può compendiarsi nei seguenti risultati:

a) *Situazione finanziaria*

Fondi disponibili al 1° gennaio 1964 sui conti:	(in milioni di lire)
Cassa contante, conto corrente fruttifero ed infruttifero col Tesoro dello Stato, conti correnti postali ed oro di proprietà	30.478
Entrate dell'anno	632.795
	663.273
Uscite dell'anno	647.287
	15.986
Fondi disponibili sui predetti conti correnti, sulla Cassa, ecc., al 31 dicembre 1964 .	15.986

La disponibilità da 30.478 milioni al 1° gennaio 1964 è passata così al 31 dicembre a 15.986 milioni, per effetto dei vari movimenti finanziari della gestione.

b) *Situazione patrimoniale*

Patrimonio netto al 1° gennaio 1964	674.098
<i>Investimenti dell'anno, al netto dei rientri:</i>	
Titoli	41.002
Immobili	5.821
Mutui e sconti ad Enti vari	45.600
Sovvenzioni agli iscritti	5.309
Vari	6.961
	104.693
	778.791
Minori giacenze in cassa e nei conti correnti	— 14.492
Minori debiti	+ 12.815
	1.677
Patrimonio netto al 31 dicembre 1964	777.114

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) *Situazione economica**Rendite dell'anno*

per contributi previdenziali	133.245	
per rendite patrimoniali	41.223	
varie	12.470	
		186.938

Spese dell'anno

per assegni di quiescenza	79.224	
per la gestione del patrimonio immobiliare	1.050	
per spese generali di amministrazione	2.388	
per oneri assistenza malattia ai pensionati e varie	1.260	
		83.922
		103.016

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, meritano particolare menzione gli investimenti in mutui e sconti di annualità e semestralità statali ad Enti vari per un complessivo importo di 45.600 milioni, di cui 31.960 milioni in mutui a Comuni e Provincie; gli investimenti immobiliari per un complessivo importo di 5.821 milioni che hanno così elevato il patrimonio immobiliare da 49.350 milioni a 55.171 milioni; nonché gli investimenti in titoli obbligazionari (per 40.784 milioni) e in partecipazioni di capitale nel Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento per complessivi 218 milioni, elevando la consistenza del portafoglio titoli da 255.926 milioni a 296.928 milioni.

Dall'analisi delle più importanti voci di rendita e di spesa che costituiscono la situazione economica si nota che:

l'accertamento delle entrate per contributi previdenziali rispetto al precedente esercizio è aumentato di 9.646 milioni; ciò è dovuto per 9.261 milioni, quasi esclusivamente, alla normalizzazione del servizio degli elenchi generali dei contributi, con la completa sistemazione delle pendenze arretrate, nonché al naturale incremento del numero degli iscritti e per 385 milioni per contributi integrativi per assistenza sanitaria ai pensionati. L'anzidetto maggiore accertamento di entrata nei confronti della correlativa riscossione ha portato un credito per contributi previdenziali da 73.356 milioni a 81.198 milioni;

le rendite patrimoniali in 41.223 milioni presentano un incremento di 5.281 milioni, rispetto alla precedente gestione, per effetto dei nuovi investimenti in titoli, in mutui e per il naturale incremento del patrimonio immobiliare;

le spese per assegni di quiescenza presentano un incremento di 2.981 milioni, in relazione al normale incremento delle pensioni conferite ed alla maggiore spesa per l'indennità integrativa speciale concessa ai sensi della citata legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni;

le spese per la gestione del patrimonio immobiliare in 1.050 milioni, presentano un incremento di 173 milioni, in dipendenza soprattutto all'espansione del patrimonio immobiliare e, in parte, anche per l'entrata in manutenzione di stabili per i quali è cessato l'onere della manutenzione ordinaria a carico delle imprese costruttrici, nonché per maggiori oneri relativi ai servizi di portierato;

le spese generali di amministrazione in 2.388 milioni presentano un incremento di spesa di 403 milioni dovuto principalmente alla voce stipendi ed assegni vari al personale dipendente

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accresciutasi di 350 milioni, nonché alle spese per l'ammodernamento delle strutture amministrative, tecniche ed organizzative degli Istituti, con particolare riferimento al noleggio e manutenzione delle macchine meccanografiche.

Detto incremento per l'anno 1964 è stato pari al 20,32 per cento, contro il 19,45 per cento di incremento accertato nell'esercizio 1963.

Rispetto al 1963, l'incidenza delle spese di amministrazione, in relazione alle entrate per contributi ordinari, è salita dall'1,71 per cento all'1,79 per cento e, rispetto agli oneri per prestazioni, dal 2,60 per cento al 2,62 per cento mantenendosi, però, ad un livello inferiore a quello del 1962 che era stato, rispettivamente, dell'1,86 per cento e del 2,90 per cento.

Una visione globale delle gestioni relative alle varie Casse pensioni è data dai prospetti riepilogativi delle situazioni patrimoniali e dei conti economici.

Il patrimonio netto delle singole Casse pensioni ha subito, per effetto della gestione, le seguenti variazioni:

ISTITUTI	Patrimonio netto al 1°-1-1964	Incremento patrimoniale dell'anno	Patrimonio netto al 31-12-1964
	(in milioni di lire)		
Cassa dipendenti enti locali	622.380	94.825	717.205
• sanitari	35.705	6.007	41.712
• insegnanti	14.522	1.917	16.439
• ufficiali giudiziari	1.491	267	1.758
Totale patrimoni netti	674.098	103.016	777.114

Da segnalare che, per la prima volta, in ossequio a precise disposizioni legislative, nello stato attivo e passivo delle varie Casse sono state introdotte delle voci riguardanti la riserva matematica, quella di garanzia ed il fondo utili.

Per quanto attiene alla redditività dei capitali il saggio medio di investimento dei capitali presenta un lieve miglioramento, nei confronti del precedente esercizio, passando dal 6,121 per cento al 6,153 per cento.

Detto miglioramento è dato essenzialmente dal reddito dei titoli obbligazionari (il cui saggio medio di investimento è passato dal 6,185 per cento al 6,259 per cento), mentre si è avuta una lieve flessione nel reddito degli investimenti immobiliari (il cui saggio medio è passato dal 3,798 per cento al 3,483 per cento)

Ha influito anche la ridotta giacenza media di capitali disponibili e l'esistenza di aree fabbricabili (per un valore di acquisto di circa 14 miliardi) prive di reddito.

* * *

Per quanto concerne i predetti rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio finanziario 1964, nella relazione che accompagna la parificazione dei rendiconti stessi, la Corte dei conti evidenzia, principalmente, le seguenti osservazioni:

a) la tendenza a non riportare alla preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione degli Istituti le variazioni e le rettifiche ai provvedimenti concessivi di trattamento di quiescenza,

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quando non derivino da errori meramente contabili, e, per un solo caso, un errato orientamento interpretativo riguardante l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1646;

b) l'acquisto di titoli di specie diversa e da quelle previste dalle disposizioni legislative e la deviazione da una corretta applicazione della vigente normativa, inerente alla destinazione ed alla erogazione dei mutui;

c) la tendenza a porre a disposizione degli Intendenti di Finanza, mediante mandati, somme per spese minute relative alla gestione di immobili di proprietà delle Casse pensioni ed a ricorrere ad artificiose divisioni di contratti con la stessa impresa e per lo stesso oggetto per lavori da eseguirsi negli immobili predetti;

d) la stipulazione di un contratto di locazione nel quale era prevista anche la corresponsione di una somma *una tantum* senza che su tale punto fosse stato richiesto il parere del Consiglio di Stato;

e) la tendenza alla inosservanza del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, in materia di compensi al personale dell'Amministrazione finanziaria periferica e al personale statale estraneo alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.

La Commissione di vigilanza si è fatto carico di acquisire le notizie atte alla formazione delle proprie convinzioni in ordine alle osservazioni anzidette e ritiene di poterle esprimere attraverso le precisazioni che seguono.

In merito all'osservazione di cui alla lettera a), la Commissione di vigilanza ha potuto rilevare che la Direzione Generale si è costantemente attenuta al disposto dell'articolo 59 dell'Ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per cui i provvedimenti concernenti la liquidazione dei trattamenti di quiescenza sono sempre adottati in piena conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione degli Istituti.

Nessuna tendenza si è, quindi, manifestata ad operare in contrasto con la citata norma, in quanto, secondo la prassi instaurata negli ultimi anni, soltanto nei casi di rettifiche contabili di trattamenti già conferiti, il provvedimento non viene ulteriormente sottoposto all'approvazione del predetto Organo deliberante.

Nella fattispecie si è verificato che, per mero errore materiale, in sede di scritturazione del decreto, questo non venne compilato in piena conformità con i deliberati del Consiglio. Ma l'errore materiale è un errore a se stante non esprimente una prassi tendenziale.

Per quanto concerne l'altra considerazione, relativa ad un « errato orientamento interpretativo » della legge n. 1646 del 1962, è stato accertato che un *solo* provvedimento è stato adottato, *per mero errore materiale*, nei termini esposti, e a seguito della segnalazione dell'Ufficio di Riscontro, è stato prontamente rettificato.

In ordine, poi, ai lamentati errori nelle liquidazioni (errato calcolo degli anni di servizio, documentazione incompleta, ecc.) risulta che i « fogli di osservazione » rimessi dalla Corte dei Conti, durante l'anno 1964, sono stati, complessivamente, contro un totale di 22.564 provvedimenti sottoposti a visto di registrazione, soltanto n. 524 pari appena al 2,32 per cento dei provvedimenti stessi.

In merito alle osservazioni, di cui alla lettera b) concernente l'acquisto di titoli, si è trattato di due partite di obbligazioni offerte, rispettivamente, dal Medio credito del Trentino-Alto Adige e dal Credito industriale sardo, delle quali il Consiglio di amministrazione ritenne di autorizzare l'acquisto, in quanto tali obbligazioni risultano del tutto assimilate alle cartelle di credito fondiario, in forza delle leggi 5 luglio 1964, n. 627 e 11 aprile 1953, n. 298.

La Corte dei Conti, in sede di riscontro dei relativi provvedimenti ha assunto che gli anzidetti titoli non potevano considerarsi compresi tra quelli previsti dall'articolo 68 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e dall'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, poiché tali norme, nell'enumerare i titoli nei quali possono impiegarsi le disponibilità liquide di questi Istituti, non contengono alcun accenno ai titoli ad essi assimilati od equiparati.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Amministrazione, in attesa di provocare, in sede legislativa, una norma chiarificatrice al riguardo, ha accettato la tesi anzidetta ad evitare ogni inconveniente o ritardo nell'esecuzione degli investimenti in discorso, limitandosi negli ulteriori acquisti di titoli alle sole categorie specificate nel Testo Unico del 1913 e nella legge n. 855 del 1962.

Circa poi le destinazioni dei mutui, non considerate perfettamente rispondenti alle norme di legge citate nei relativi provvedimenti concessivi, l'Amministrazione ha chiarito che si è trattato di pochissimi casi rilevati dalla Corte dei Conti la quale, peraltro, ha dato sanatoria, sotto assicurazione che, per l'avvenire, sarebbe stata osservata una più aderente interpretazione delle particolari norme che disciplinano la soggetta materia.

Sempre in merito all'osservazione di cui al punto *b*) si è potuto rilevare che l'Amministrazione ha sempre fatto menzione, nei provvedimenti di riduzione di mutui concessi per la costruzione di case popolari da cedere a riscatto, dell'impegno ad effettuare, a richiesta dell'Ente mutuatario, le corrispondenti restrizioni ipotecarie. Come pure ha, di regola, provveduto alla corresponsione di interessi post-ammortamento a favore di persone od Enti diversi dalle cooperative edilizie mutuarie, con mandati a favore esclusivamente dei rappresentanti delle cooperative interessate e, beninteso, con il pieno assenso dei medesimi. Si è trattato, comunque, di casi isolati per i quali l'Amministrazione ha prontamente aderito alle richieste della Corte.

In merito alle osservazioni di cui alla lettera *c*), riguardanti l'emissione di mandati di pagamento in favore degli Intendenti di Finanza per sovvenire alle impellenti necessità relative al minuto mantenimento degli stabili esistenti fuori Roma, l'Amministrazione, di fronte al dissenso della Corte dei Conti, ha trovato un altro sistema pratico mediante il quale tali spese vengono anticipate dall'Economo della Direzione Generale, il quale ne rende poi regolarmente conto.

Nei confronti della materia contrattuale, la Commissione di vigilanza ha potuto acclarare che l'Amministrazione esperisce gare a licitazione privata in base alle perizie dei lavori da effettuare per la manutenzione degli immobili, redatte dalla Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.

Può accadere talvolta, per gli immobili in Roma, molto distanti tra loro, che presentano caratteristiche diverse ed abbisognano di opere manutentorie di diversa natura, che la stessa ditta risulti aggiudicataria dei vari lavori, il cui raggruppamento in un unico contratto non comporta diminuzione sui costi e, quindi, alcun miglioramento di offerta da parte della ditta aggiudicataria.

Quanto all'osservazione di cui alla lettera *d*), si è accertato che, di regola, nei contratti di locazione dei complessi elettronici viene indicato, per prassi costante, in aggiunta al canone, anche l'importo da corrisondersi *una tantum* per l'installazione delle apparecchiature.

Il contratto stipulato dall'Amministrazione per la installazione di un proprio Centro elettronico conteneva tale pattuizione ed il Consiglio di Stato espresse al riguardo parere favorevole mentre nel decreto di approvazione del contratto stesso venne indicato, per mera svista, soltanto l'importo del canone pattuito.

Col chiarimento sull'esatto stato delle cose l'osservazione è caduta.

Quanto a ciò che è stato affermato nella precedente lettera *e*) si premette che, nello svolgimento della propria attività immobiliare, l'Amministrazione si avvale della collaborazione degli Uffici Tecnici Erariali, per quanto concerne la valutazione e la manutenzione degli immobili, e delle Intendenze di Finanza, per quanto concerne l'amministrazione e la gestione degli immobili fuori Roma. Per tali compiti svolti dai predetti Uffici, attraverso l'opera di propri dipendenti qualificati, in orario eccedente quello normale di ufficio, si è dato il necessario riconoscimento mediante la erogazione di compensi speciali, ragguagliati, secondo criteri ritenuti equi, all'entità dell'oggetto delle prestazioni e, quindi, al numero delle unità immobiliari affidate alla gestione di detti uffici.

Il sistema non aveva dato luogo ad osservazioni della Corte dei Conti, ma, in un secondo tempo, essa richiese le attestazioni giustificative rilasciate dal Capo ufficio, nonché il ragguaglio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ad un determinato numero di ore, cosa che, ora, viene praticata.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto, infine, a duplicazioni di compensi, rispetto ad analoghe erogazioni della Cassa depositi e prestiti, nei confronti di dipendenti statali estranei agli Istituti di previdenza, ebbe a trattarsi di prestazioni effettivamente rese alle due Direzioni Generali. Ciò nondimeno sono intervenuti accordi con la Cassa depositi e prestiti per evitare tali duplicazioni, sicché la questione può ritenersi definitivamente superata.

* * *

Anche nel 1965 è proseguita l'intensa attività degli Istituti di Previdenza, con risultati proficui per gli iscritti ed i pensionati delle Casse amministrate.

Sul piano legislativo va ricordata la legge 26 luglio stesso anno, n. 965, che ha avuto tempestiva applicazione. Con essa si sono stabiliti sensibili miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse dipendenti enti locali ed insegnanti di asilo, innovando profondamente il sistema di pensionamento.

Si è, infatti, attuato il principio di determinare l'importo della pensione sulla base dell'ultima retribuzione percepita in attività di servizio, e, ferma rimanendo la esigenza della contribuzione quale indispensabile presupposto del trattamento di quiescenza, si dà la possibilità agli interessati di poter liquidare — con 40 anni di anzianità lavorativa — un trattamento pari al cento per cento dell'anzidetta retribuzione.

Tale criterio, che può considerarsi di avanguardia nel settore previdenziale, riveste un carattere a contenuto altamente sociale, poiché garantisce alle categorie amministrate un trattamento adeguato al tenore di vita raggiunto al momento del collocamento a riposo.

Con la legge 30 dicembre 1965, n. 1486, si è disposta, inoltre, in favore dei pensionati delle Casse sanitari ed ufficiali giudiziari, la corresponsione, a titolo di acconto sui miglioramenti definitivi, di un assegno annuo per il periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965. È da sottolineare infine che, a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa sanitari, è stato predisposto altro provvedimento — attualmente all'esame dei competenti organi ministeriali — che, in analogia alla revisione pensionistica attuata per la Cassa dipendenti enti locali e sulla base delle proposte formulate dall'apposita Commissione di studio, prevede una nuova disciplina del trattamento di quiescenza adeguato agli attuali livelli retributivi.

Gli anzidetti nuovi provvedimenti legislativi, cioè le leggi n. 965 e n. 1486, hanno avuto, ovviamente, notevoli ripercussioni finanziarie sulla gestione delle Casse interessate, le quali, peraltro, hanno potuto farvi fronte dando, così, prova della loro saldezza; il che testimonia la validità di finanziamento prescelto, definito « del premio medio generale », il quale occupa una posizione di centro, pur nella misura del grado di capitalizzazione, tra i vari ordinamenti finanziari applicati dai fondi pensioni.

Tale sistema, mentre elimina i pericoli della ripartizione, riduce sensibilmente l'accumulo di capitale occorrente con il sistema « a capitalizzazione ».

Invero, se le valutazioni per l'aggiornamento del bilancio tecnico della Cassa pensioni dipendenti enti locali, al 1° gennaio 1962, fossero state eseguite con i criteri della capitalizzazione, non solo non si sarebbero potuti concedere i miglioramenti disposti con la legge n. 965, ma si sarebbe dovuto istituire, per gli iscritti in servizio, un contributo straordinario, che avrebbe fatto ammontare quello attuale dal 23 al 39 per cento, al fine di provvedere alla copertura delle riserve.

D'altra parte è da considerare che, con il sistema della ripartizione, si ha per una lunga serie di anni (poco meno di un secolo) un graduale ininterrotto aumento della misura del contributo, in correlazione al crescere del rapporto pensionati-iscritti, con la conseguenza di un carico troppo lieve per i primi assicurati e troppo grave per gli ultimi; tanto che taluni lo hanno definito il sistema della ingiustizia.

La necessità di aumentare il contributo nel tempo risulta dimostrata nel caso specifico della copertura delle spese per pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S., per la quale il contributo richiesto che era, nel 1952, pari al 9 per cento delle retribuzioni imponibili,

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed oggi è salito al 18,65 per cento, secondo attendibili studi eseguiti al riguardo, dovrebbe superare, nel 2000, anno nel quale si sarà raggiunto lo stato di regime attuariale, il 35 per cento.

Il metodo seguito dagli Istituti di Previdenza si rileva efficace, dato che i medesimi hanno beneficiato anche della stabilità della consistenza dei gruppi di lavoratori iscritti, nonché dell'oculato impiego delle riserve, valido a contemperare l'esigenza di difesa da eventuali slittamenti monetari con quella di realizzare un congruo tasso di reddito, ed infine di una soddisfacente limitazione delle spese di gestione, attraverso la migliore utilizzazione del personale e delle procedure meccanografiche in presenza di una quantità di lavoro in continuo aumento.

Gli iscritti nel 1965 sono aumentati di 52.550 unità, pari al 9,49 per cento degli iscritti alla fine del precedente esercizio; questo aumento, se lo si raffronta a quello del 1964, è pari al 247,64 per cento dell'incremento 1964. I pensionati sono aumentati, nel 1965, di 5.750 unità, pari al 4,22 per cento dei pensionati alla fine del precedente esercizio; questo aumento è altresì pari al 62,29 per cento del corrispondente incremento 1964. I contributi sono aumentati nel 1965 di 10.121 milioni, pari al 7,59 per cento dei contributi del precedente anno; questo aumento è altresì pari al 4,92 per cento del corrispondente incremento 1964. Gli assegni di quiescenza sono aumentati, nel 1965, di ben 40.767 milioni, pari al 51,45 per cento degli assegni del precedente anno; va tenuto, però, presente che nel 1965, sono state effettuate liquidazioni e pagamenti per conto del 1964 per circa 12.000 milioni e che il notevole incremento del 1965 è dovuto non solo a questa circostanza, ma anche all'aumento dei pensionati, che è stato già indicato nella misura del 4,22 per cento rispetto alla consistenza al 31 dicembre 1964, e all'applicazione della legge 26 luglio 1965, n. 965. Naturalmente questo incremento non ha potuto non condizionare lo sviluppo degli investimenti.

In effetti, per i titoli di Stato ed obbligazionari e per le partecipazioni, si è avuto un incremento di 5.145 milioni, che corrisponde all'1,73 per cento della relativa consistenza alla fine del precedente esercizio ed è pari al 12,54 per cento della corrispondente variazione 1964. Per gli immobili, valutati al costo, si è avuto, nel 1965, un incremento di 2.198 milioni, pari al 3,98 per cento della relativa consistenza alla fine del precedente esercizio, ed al 3,77 per cento della variazione avutasi nel 1964. Tenuto conto, però, dei contratti in corso di perfezionamento per circa 6.000 milioni e della notevole massa di investimenti immobiliari già deliberati dal Consiglio di Amministrazione degli Istituti si determinerà un sensibile aumento del patrimonio delle Casse nel settore immobiliare. La Commissione, pur tenendo conto delle difficoltà obiettive — fatte rilevare anche dalla Corte dei Conti — che si oppongono ad una più rapida espansione degli investimenti immobiliari, auspica tuttavia che essi possano incrementarsi in misura soddisfacente, tenendo conto del limite dei 3/10 consentiti dalla legge 13 giugno 1962, n. 855.

Per i prestiti a Province, a Comuni e ad altri Enti, nonché per lo sconto di annualità e semestralità statali, si è avuto nel 1965, al netto dei rientri, un incremento di 35.780 milioni, pari all'11,76 per cento della relativa consistenza alla fine del precedente esercizio e corrispondente al 78,47 per cento dell'incremento del 1964. Per le sovvenzioni agli iscritti contro cessione del quinto della retribuzione, nel 1965 si è avuto un incremento di 6.056 milioni, pari al 21,55 per cento della relativa consistenza alla fine del precedente esercizio ed altresì pari all'11,40 per cento del corrispondente incremento del 1964.

Complessivamente per titoli di Stato ed obbligazionari, per partecipazioni, per immobili, per prestiti a Province, a Comuni ed altri Enti, per sconti di annualità e semestralità statali, per sovvenzioni agli iscritti contro cessioni del quinto della retribuzione, si è avuto nel 1965 un incremento netto di 49.180 milioni, pari al 7,18 per cento della corrispondente consistenza alla fine del 1964 nel quale fu registrato un incremento di 97.732 milioni; sicché, in definitiva, l'incremento del 1965 risulta pari a circa la metà dell'incremento 1964.

In sintesi, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1965 si concretizza nei seguenti dati: le attività sono salite da milioni 817.157 a milioni 914.749 e le passività da milioni 40.043 a milioni 60.205.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la presente relazione la Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti e gl' Istituti di previdenza, nel rendere conto al Parlamento del compito svolto ha inteso fornire, con dovizia di dati ed ampiezza d'informazioni, la testimonianza dell'attività dei due Istituti che ben a ragione può definirsi veramente meritoria.

IL PRESIDENTE
Angelo De Luca

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SVOLTA DAL PRESIDENTE DI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
DOTT. ROBERTO VOZZI NELL'ADUNANZA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA
DEL 20 OTTOBRE 1964 SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO

- RENDICONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI;
- APPROVAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E LORO PARIFICAZIONE AD OPERA DELLA CORTE DEI CONTI;
- ORDINE CRONOLOGICO DI TALI INTERVENTI.

1. — La questione controversa, per la quale oggi siamo riuniti, è se la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti debba approvare i rendiconti consuntivi della Cassa stessa prima ovvero dopo che sia intervenuta la parificazione dei medesimi da parte della Corte dei conti.

Alla controversia ha dato occasione, rileva la Corte dei conti che l'ha sollevata, la sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 1963, n. 165, la quale ha dichiarato non fondata la questione che la stessa Corte dei conti aveva proposta sulla legittimità costituzionale dell'articolo 5 del libro I del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773, in quanto queste disposizioni attribuiscono alla Commissione di vigilanza l'approvazione dei bilanci della Cassa.

2. — Sembra utile, per la chiara conoscenza dei termini della questione, un rapido esame della disciplina giuridica data alla materia nei centouno anni di vita della Cassa depositi e prestiti.

La legge 17 maggio 1863, n. 1270, che istituì le Casse dei depositi e dei prestiti nel Regno d'Italia (le varie Casse furono concentrate in una Cassa unica con la legge 11 aprile 1870, n. 5784) pose (articolo 6) l'Amministrazione sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati scelti dalle rispettive Camere, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti, nominati dai rispettivi presidenti.

La stessa legge attribuiva a detta Commissione, che chiamava Commissione di vigilanza, la determinazione sia dell'interesse dei depositi e dei prestiti (articolo 11) sia delle spese di amministrazione della Cassa (articolo 28) e disponeva (articolo 31) che alla fine di ogni quadrimestre l'amministrazione della Cassa centrale (allora a Torino) sottoponesse alla Commissione, oltre che al Ministro, il conto della situazione delle varie Casse, che andava fatto di pubblica ragione. Con i successivi articoli 32 e 33 la legge stessa stabiliva, rispettivamente, che la Commissione poteva procedere o disporre che si procedesse a tutte quelle verificazioni che reputava necessarie, e che ogni anno il presidente della Commissione presentasse al Parlamento una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale delle Casse.

A sua volta il regolamento per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 25 agosto 1863, n. 1444, disponeva (articolo 14) la convocazione quadrimestrale della Commissione per ricevere il rendimento dei conti prescritto dall'articolo 31 della legge e la convocazione annuale per avvisare sul saggio d'interesse da pagarsi sulle somme che sarebbero state depositate e su quello da riscuotersi sulle somme che sarebbero state date a prestito, a norma degli articoli 11 e 17 della legge stessa. Consentiva poi che la Commissione venisse convocata dal suo presidente fuori dei casi predetti, ogni qual volta egli lo credesse necessario o gliene fosse fatta richiesta da tre almeno dei componenti o dall'amministrazione della Cassa centrale.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 19, poi, disponeva che la Commissione deliberasse sul conto di amministrazione, sul bisogno di anticipazioni del Tesoro dello Stato, sul preventivo e quindi sul conto consuntivo delle spese di amministrazione nonché sulle altre occorrenze di servizio.

Per l'esame del conto generale la Commissione, a termini dell'art. 20, delegava due suoi componenti a riscontrare le risultanze con i conti annuali e a riferire con le osservazioni che credessero opportune, tanto sulla sostanza quanto sulla forma. Allorché il conto fosse stato riconosciuto regolare, i commissari che erano stati delegati per la disamina del medesimo procedevano alla compilazione della relazione prescritta dall'art. 33 della legge. Questa relazione, sottoscritta dal presidente e dai commissari relatori, veniva quindi stampata e rassegnata al Parlamento (art. 21); era inoltre inserita nel Giornale ufficiale del Regno (art. 22).

3. — Queste disposizioni, che non subirono modificazioni di sostanza sino all'anno 1911, danno occasione a due rilievi in ordine alla questione che qui interessa.

Il primo rilievo riguarda l'esame dei conti consuntivi annuali. Mentre la legge si limita a disporre che sia sottoposto alla Commissione di vigilanza il conto della situazione delle varie Casse alla fine di ogni quadrimestre, il regolamento, che è coevo, considera (articolo 19) oltre l'esame di quel conto (quadrimestrale) anche quello del conto generale da riscontrarsi con le risultanze dei conti annuali (articolo 20). Il regolamento parla di *deliberazione* sul conto di amministrazione (articolo 19), di *riconoscimento della regolarità* del conto generale di amministrazione (articolo 21), ma non precisamente di un'*approvazione*.

Il secondo rilievo, che si fa con riguardo alla legge e al regolamento dianzi citati, riguarda l'assenza di qualsiasi disposizione relativa all'intervento della Corte dei conti sul conto di amministrazione. Va peraltro avvertito che in applicazione della disposizione dell'articolo 6 del regolamento del 1863 venne sin dalle origini istituito presso la Cassa un ufficio riscontro della Corte (che, salvo che nel periodo 1875-82, nel quale si ritenne che fosse stato implicitamente soppresso dalla legge 27 maggio 1875, n. 2779, ha svolto senza interruzione e svolge tuttora la sua azione di controllo preventivo sulle operazioni della Cassa al centro). Questa legge del 1875 assoggettò l'amministrazione della Cassa al controllo delle sue gestioni da parte della Corte dei conti, secondo la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato.

4. — Il 9 dicembre 1910 il Governo presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge concernente modificazioni alle leggi sulla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 1 del disegno di legge faceva obbligo al Ministro per il tesoro di presentare all'approvazione del Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno per l'anno precedente, i rendiconti consuntivi annuali della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse e degli istituti di previdenza, dopo deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Questa disposizione non incontrò il favore della Giunta generale del bilancio, la quale rilevò che la presentazione all'approvazione del Parlamento dei rendiconti consuntivi predetti avrebbe arrecato una essenziale modificazione alla legge organica del 17 maggio 1863, n. 1270, (confrontare Atti parlamentari, legislazione XXIII — sessione 1909-11, n. 692-A). Il rilievo della Giunta muoveva dalla considerazione che quella legge aveva inteso dare alla Cassa un'amministrazione autonoma sotto la guarentigia dello Stato e la dipendenza del Ministro per le finanze (poi tesoro), con un Consiglio di amministrazione, composto di persone particolarmente qualificate, e sotto la vigilanza di una Commissione in cui Camera dei deputati e Senato erano largamente rappresentati (sei membri su undici) e alla quale spetta presentare ogni anno al Parlamento una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa. La Giunta esprimeva queste considerazioni testuali:

« È norma generale che il Parlamento porti il suo esame diretto ai rendiconti consuntivi delle spese, che fanno carico al bilancio dello Stato, allo scopo di esaminare se il potere esecutivo si sia mantenuto nei limiti delle autorizzazioni sancite coi bilanci di previsione. Mentre nel caso che ci occupa il Parlamento avrebbe dovuto esaminare direttamente l'esatta erogazione di fondi (spese

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d'amministrazione) la cui determinazione sarebbe rimasta affidata al potere esecutivo, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di vigilanza, e l'esatto adempimento di operazioni, che, per la loro natura, le cause occasionali che le determinano ed i criteri di opportunità che ne suggeriscono il concretamento, sarebbero esulate dalla sua competenza.

« La gestione, inoltre, della Cassa depositi e prestiti è a totale carico di quell'Istituto, ai sensi della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e non grava in nessun modo sul bilancio dello Stato, anzi lo Stato ritrae dalla Cassa utili diretti ed indiretti, quali, ad esempio, partecipazione ai benefici annuali, facilitazioni di credito e discarico di spese che altrimenti dovrebbero essere sostenute dall'Erario pubblico, come il contributo annuo che la Cassa depositi dà alla Cassa nazionale per la vecchiaia e l'invalidità degli operai a titolo di compartecipazione agli utili delle Casse postali di risparmio.

« Le operazioni della Cassa, alla loro volta, non toccano in nessun modo il bilancio dello Stato, inquantoché esse riguardano il denaro ed i titoli depositati dai privati e dalle pubbliche Amministrazioni; l'impiego e l'amministrazione dei fondi depositati; l'impiego e l'amministrazione dei capitali di spettanza degli iscritti agli Istituti di previdenza; il conferimento degli assegni di riposo e la compilazione dei bilanci tecnici dei detti Istituti, intesi a valutarne gli oneri attuali e futuri per contenerli nelle attività accumulate e da accumulare.

« È, poi, tendenza della nostra legislazione di conferire alla Cassa dei depositi e prestiti maggiore autonomia, anziché di diminuire l'autonomia di cui essa gode.

« Una grande Banca di Stato, che deve continuamente venire in rapporto col Tesoro nella veste di contraente, deve essere, nell'interesse generale della Nazione, separata, per quanto è possibile, dall'azione diretta del Parlamento, acciocché il gran pubblico dei depositanti, e specialmente gli innumerevoli correntisti delle Casse postali di risparmio, continui ad avere la persuasione che in diritto ed in fatto il denaro depositato è per tutti sacro ed intangibile ».

La citata relazione della Giunta aggiungeva che il Governo aveva chiarito che « l'articolo primo del disegno di legge ha l'unica sua ragione di essere nella tendenza del nostro diritto pubblico di sottoporre all'esame del Parlamento tutti i consuntivi delle aziende speciali comunque dipendenti dallo Stato, e nel voto espresso in questo senso dalla Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti ». — Comunque, il Governo stesso aveva consentito la eliminazione del testo proposto, concordandone con la Commissione uno diverso, divenuto poi l'articolo 1 della legge 18 giugno 1911, n. 543: « Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti l'approvazione dei rendiconti consuntivi della Cassa medesima, delle gestioni annesse e degli Istituti di previdenza, i quali rendiconti, parificati dalla Corte dei conti, saranno presentati in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono ». — Al riguardo la Giunta osservava: « In tale modo, conformemente agli intendimenti del Governo, il Parlamento potrà prendere visione dei conti consuntivi della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse e degli Istituti di previdenza ». E per quanto concerne l'intervento della Corte dei conti rilevava: « Altra innovazione utile è quella della parificazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti. I conti consuntivi della Cassa depositi e prestiti e delle altre gestioni sono già presentemente sottoposti alla Corte dei conti, la quale ha presso l'amministrazione due uffici di riscontro: uno per la Cassa propriamente detta e per le sue gestioni e l'altro per gli Istituti di previdenza. Ma tale presentazione si compie per disposizione regolamentare, che ora si traduce in precetto di legge ».

La disposizione dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1911, n. 543, della quale si parla, venne poi testualmente riprodotta con l'articolo 5 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453. Essa è sostanzialmente eguale alla disposizione del vigente articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773. La riforma introdotta con questo provvedimento, infatti, non innova al meccanismo di presentazione e di approvazione del rendiconto annuale, che resta immutato, ma esclusivamente alla pubblicazione e all'esame delle situazioni quadrimestrali precedenti al rendiconto annuale, che vengono soppresse.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò risulta chiaramente dalla relazione al regio decreto medesimo e dalla relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge per la conversione di esso in legge.

5. — Così esposti i provvedimenti legislativi che disciplinano i compiti della Commissione di vigilanza, va messo in evidenza che il legislatore ha attribuito il compito dell'approvazione del conto consuntivo della Cassa alla Commissione medesima.

Si legge nella citata relazione della Giunta generale del bilancio che questa intendeva colmare una lacuna esistente nella legge istitutiva del 1863, la quale non chiarisce a chi spetti l'approvazione definitiva dei conti consuntivi della Cassa; perciò non si approvava la proposta del Governo di sottoporre all'esame del Parlamento il consuntivo della Cassa non ostante che la riforma fosse stata giustificata dal proposito di adeguarsi alla « tendenza del nostro diritto pubblico di sottoporre al Parlamento stesso tutti i consuntivi delle aziende speciali comunque dipendenti dallo Stato ». In effetti la Giunta respinse il testo governativo e concordò con il Governo un testo diverso, nel quale, colmando la rilevata lacuna, si dispone che il compito di approvare i conti consuntivi spetta alla Commissione di vigilanza (e non dunque al Parlamento).

6. — La disposizione, sia quella della legge del 1911 (poi testo unico del 1913) sia quella, per questa parte equivalente, della legge 1933, non precisa quale dei due interventi ch'essa prevede, quello della Commissione di vigilanza (approvazione) e quello della Corte dei conti (parificazione) debba precedere l'altro: dopo aver affermato che spetta alla Commissione approvare i rendiconti, prescrive che i medesimi siano presentati dalla Commissione al Parlamento in allegato ad apposita relazione dopo la parificazione loro da parte della Corte dei conti.

È sembrato utile tentare un'indagine sulla prassi sin qui seguita dalla Commissione, ma i risultati sono stati parziali. Si sarebbe, invero, voluto estendere quell'indagine al periodo di tempo che corre dal 1911 (anno di emanazione della legge n. 543) ad oggi, ma per quanto diligenti siano state le ricerche nell'archivio e nella biblioteca della Cassa non è stato possibile rintracciare la documentazione relativa agli anni che vanno dal 1926 al 1954.

Dagli atti rinvenuti risulta:

a) sui rendiconti per l'anno 1911 la Commissione riferì al Parlamento nel novembre 1912 senza essersi prima pronunziata in ordine alla loro approvazione, dichiarando al riguardo che, non avendo la Corte potuto parificare i conti medesimi per mancanza di tempo e di scritture adatte, essa non aveva avuto « modo di *approvarli*, questa funzione essendo subordinata all'altra della parificazione »;

b) sui rendiconti per gli anni 1912 e seguenti sino al 1918, la Commissione espresse anno per anno la sua approvazione dopo che aveva avuto luogo la loro rispettiva parificazione da parte della Corte dei conti; fece quindi seguire le relazioni annue al Parlamento;

c) sui rendiconti riuniti per gli anni 1919-1921 la Commissione espresse la sua approvazione con molto ritardo, il 3 aprile 1925, mentre la Corte dei conti aveva proceduto alla parificazione dei rendiconti 1919-20 il 18 agosto 1922 e del rendiconto 1921 il 15 giugno 1923;

d) sui tre rendiconti per gli anni 1922-23 (riuniti), 1924-25 (riuniti), 1926-27 (riuniti) la Commissione diede la sua approvazione rispettivamente il 3 aprile 1925, il 28 novembre 1928 e l'11 aprile 1930, ma è da dubitarsi che, a queste date, fossero intervenute le parificazioni della Corte dei conti. E infatti negli atti di approvazione, anziché citarsi il provvedimento di ratifica, come si era usato sino allora con formula stereotipa, si usa l'espressione equivoca, che è propria della legge del 1911: « approva i rendiconti. . . e dispone che essi, parificati dalla Corte dei conti siano allegati, insieme con la presente deliberazione, alla relazione da presentarsi al Parlamento »;

e) sugli otto rendiconti per gli anni che corrono dal 1955 al 1962 la Commissione espresse la sua approvazione nel corso dell'anno a ciascuno di essi successivo, mentre la parificazione dei rendiconti medesimi è seguita a notevolissima distanza di tempo: per i primi tre rendiconti il 25 marzo

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1964, per i successivi tre il 24 giugno 1964, e tuttora si attende la parificazione dei rendiconti degli anni 1961 e 1962.

Premessi questi brevi dati di carattere storico, può passarsi all'esame della controversa questione.

Al riguardo si osserva anzitutto che, se, in difetto di contraria disposizione, l'ordine nel quale le diverse operazioni sono indicate nel testo legislativo deve corrispondere a quello nel quale le medesime devono essere compiute, non potrebbe non concludersi che prima la Commissione approva i rendiconti, quindi attende l'atto di parificazione della Corte dei conti e da ultimo trasmette relazione e rendiconti al Parlamento. Ma questo sarebbe un metodo di interpretazione assolutamente empirico e non può pertanto essere seguito.

Basterà piuttosto rilevare ancora una volta, con riferimento alla lettera della legge, che il legislatore ha omesso di stabilire un ordine di successione tra approvazione e parificazione dei rendiconti.

Ricercando poi la *ratio* della disposizione di legge, va osservato che l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti è, sì un'Amministrazione statale; tuttavia essa — come ha rilevato la Corte costituzionale con la più volte citata sentenza — « per la natura delle operazioni che compie, segnatamente nel campo del risparmio pubblico, nel quale la legge l'assimila ad una Cassa di risparmio, in quello della previdenza, attua una forma particolare di decentramento funzionale che non può non riflettersi anche nel campo della gestione contabile e dei controlli ».

Proprio la singolare natura dell'attività della Cassa mostra quanto grave e, direbbesi, inderogabile sia il pubblico interesse che i rendiconti annuali non restino per soverchio tempo privi dell'approvazione prevista dalla legge e dalla quale dipendono rilevanti effetti.

Basta al riguardo rilevare che con il formale atto di approvazione dei rendiconti consuntivi la Cassa è tenuta a versare al Tesoro gli utili di gestione, per la parte che al medesimo compete.

Evidentemente, in considerazione di questo interesse ad una sollecita approvazione, la legge 26 giugno 1933, n. 241, esige che i rendiconti annuali siano presentati, dalla Cassa, sia alla Commissione di vigilanza sia alla Corte dei conti, all'una e all'altra senza distinzione alcuna, e quindi nello stesso tempo, e non prima alla Corte e, dopo la parificazione, alla Commissione di vigilanza.

Ora, si consideri la paradossale situazione nella quale potrebbe trovarsi la Commissione di vigilanza — e non solo questa, ma anche l'amministrazione della Cassa — ove si seguisse in ogni caso il sistema indicato dalla Corte dei conti. — La Commissione non potrebbe esercitare il suo compito (la cui urgenza è denunciata dalla stessa natura della materia cui si riferisce) se non all'esito di un provvedimento della Corte dei conti, che può intervenire presto, ma che, come l'esperienza dell'ultimo decennio insegna, può, viceversa, tardare a lungo.

La tesi della Corte dei conti non trova dunque fondamento nella lettera della legge e contraddice quell'esigenza di vigilanza continua sulla attività della Cassa che è a base della istituzione della Commissione parlamentare e che è compito di questa soddisfare: vigilanza continua che può anche esprimersi in quei giudizi e suggerimenti per un diverso indirizzo dell'azione della Cassa stessa, cui l'esame dei conti consuntivi dia occasione.

7. — In realtà la tesi della Corte dei conti (che, come si è visto, è quella accolta dalla Commissione di vigilanza nell'anno 1912) è fondata sull'aspirazione ad attuare, nei confronti dei rendiconti della Cassa, il sistema previsto per la parificazione e approvazione del rendiconto generale dello Stato: se « per la gestione della Cassa il controllo del Parlamento è sostituito da quello della Commissione — sostiene la Corte dei conti — il rapporto tra l'attività di questa e quella della Corte si pone in termini del tutto analoghi ».

La debolezza di questa tesi è quella stessa già rilevata dalla Corte costituzionale con la nota sentenza in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti: voler far rientrare nello schema di una disciplina che ha valore e portata generale, un caso per il quale la legge ha invece dettato una disciplina particolare, appunto in considerazione delle peculiarità che sono sue proprie e che, come sopra si è ricordato, la menzionata sentenza della Corte costituzionale ha messe in evidenza.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da rilevare a questo proposito, innanzi tutto, che il provvedimento che la legge sulla Cassa depositi e prestiti qualifica di parificazione non è propriamente quello considerato dall'articolo 39 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, se non altro perché manca una legge del bilancio con la quale possa porsi a confronto il rendiconto della Cassa, non formandosi per questa un bilancio di previsione. Lo stesso provvedimento di parificazione che la Corte dei conti adotta con riguardo ai rendiconti della Cassa non ha relazione con quello relativo al rendiconto generale dello Stato e delle aziende.

In secondo luogo è da osservare che l'affermazione della Corte dei conti che il controllo del Parlamento sui rendiconti della Cassa è sostituito da quello della Commissione pecca certamente d'imprecisione. È ben vero che la Commissione approva i rendiconti, ma non è del pari vero che questo atto esaurisca il controllo del Parlamento.

In effetti, il legislatore, nel presupposto che l'amministrazione della Cassa debba essere assoggettata ad una vigilanza, tecnica e politica insieme, e comunque continua e penetrante, la quale si giovi altresì della possibilità di dirette verificazioni contabili, ha ritenuto che a quest'esigenza mal risponde la sola azione parlamentare, necessariamente saltuaria e prevalentemente politica, e ha temuto che da questa deficienza potesse venir pregiudizio alla sicurezza del pubblico danaro e comunque sfiducia nel risparmiatore. Questa opinione, esplicitamente manifestata nella relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge del 9 dicembre 1910, è da ritenere sia stata anche quella del legislatore del 1863, e abbia suggerito l'istituzione della Commissione di vigilanza, nella quale l'esigenza dell'intervento parlamentare e quella di un controllo rispondente ai requisiti sopra detti, sono adeguatamente contemperate.

La Commissione, nella quale i rappresentanti del Parlamento sono in maggioranza, svolge un'azione di vigilanza continua, perché non solo interviene nell'approvazione del rendiconto generale e del bilancio preventivo e del conto consuntivo delle spese di amministrazione, nonché nella determinazione dell'interesse delle somme depositate e di quelle prestate, ma può in ogni tempo convocarsi per iniziativa del presidente o anche di tre suoi componenti per compiere esami e verificazioni e per dare avvisi su qualsiasi occorrenza di servizio. Questa vigilanza, mentre conforta l'azione degli organi della Cassa, rende più sicuro e più preciso l'accertamento delle condizioni nelle quali la Cassa opera, dei mezzi sui quali può contare, degli scopi che può raggiungere e di quelli che in effetti raggiunge. Ne deriva un'amplissima possibilità d'informazione, della quale la Commissione rende partecipe il Parlamento attraverso la relazione annuale, che, appunto come dice la legge del 1863, si pronuncia « sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa ».

L'attività della Commissione non elimina dunque il controllo del Parlamento, ma al contrario lo potenzia facendo affluire al Parlamento medesimo, per gli interventi che ritenga opportuni, la maggior somma possibile di elementi di informazione ed eventuali suggerimenti.

La legge non esclude, si ripete, l'azione di controllo del Parlamento, ma solo consente che essa, in via normale, cioè salvo contraria iniziativa della Camera dei deputati o del Senato, si limiti all'esame della relazione annuale, accompagnata dal provvedimento di parificazione della Corte dei conti.

Ed è interessante porre in evidenza come risponda ai concetti dianzi esposti il fatto, pur rilevato nella menzionata sentenza della Corte costituzionale, che l'atto di parificazione va presentato al Parlamento non direttamente, ma per il tramite della Commissione di vigilanza. Con questo documento la Cassa acquisisce ulteriori elementi di conoscenza, che trasmette, con la propria relazione e con i rendiconti, al Parlamento. Ed è chiaro che la Commissione, ove la Corte dei conti avesse fatto osservazioni o proposte, avrebbe cura di prenderle in esame nella propria relazione.

8. — Le considerazioni che precedono valgono ad affermare l'autonomia dell'atto di approvazione dei rendiconti, di competenza della Commissione di vigilanza, rispetto all'atto di parificazione, di competenza della Corte dei conti. Esse valgono, cioè, ad escludere che alla Commissione di vigilanza sia inibito esaminare e approvare i rendiconti della Cassa prima di essere venuta a conoscenza del provvedimento di parificazione dei medesimi.

Con questa affermazione non s'intende tuttavia negare la evidente convenienza che la Commissione, esaminando quei rendiconti, fruisca dell'illuminato avviso della Corte dei conti, la quale, con la competenza e lo zelo che le sono tradizionali, avendo seguito in sede di controllo preventivo l'attività della Cassa nell'intero anno, è altresì in grado di esprimere in occasione della parificazione — ove se ne presentasse la necessità — proposte, osservazioni e suggerimenti. Deve peraltro rilevarsi che l'utilità della collaborazione del massimo organo di controllo dello Stato si attenua via via fino a venir meno del tutto quando — ovviamente per ragioni del tutto materiali, che neppure l'esperienza e la diligenza dei magistrati della Corte può sempre superare — l'atto di parificazione tardi oltre una ragionevole misura di tempo. La più volte rilevata necessità, propria di un organismo finanziario, di chiudere ad un certo momento la propria contabilità con un formale atto di approvazione non consente indugi illimitati.

Peraltro è da avvertire che va abbandonata la prassi, contraria alla legge, e tuttora seguita in questi ultimi anni, d'inviare i rendiconti alla Corte dei conti solo dopo che la Commissione di vigilanza li abbia approvati. A maggior ragione va abbandonata la prassi di accompagnare l'invio dei rendiconti stessi con la comunicazione che essi sono stati approvati dalla Commissione di vigilanza: comunicazione, questa, che, in relazione alla controversia in atto, potrebbe essere interpretata come atto di mera iattanza.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO B

RISPARMIO POSTALE

LE CASSE DI RISPARMIO POSTALI

Il servizio delle Casse di risparmio postali fu istituito con il regio decreto-legge 27 maggio 1875, n. 2779, su proposta di Quintino Sella allo scopo di integrare le Casse di risparmio ordinarie nelle zone in cui queste non operavano.

Il servizio, limitato originariamente ai soli libretti nominativi, venne autorizzato a uffici che inizialmente — 1° gennaio 1876 — erano 607, che divennero 1.989 alla fine del 1876, 3.109 alla fine del 1877, 3.299 alla fine del 1880.

Negli anni successivi furono autorizzati quasi tutti gli uffici che, al 31 dicembre 1958 erano 12.002 e al 31 dicembre 1963, 12.456.

La legge n. 2779 — che rimane il testo fondamentale dell'Istituto — ha subito nel tempo aggiunte e modificazioni nel senso migliorativo.

Mediante il decreto legge 25 dicembre 1924, n. 2106, l'Istituto del risparmio postale viene completato con la caratteristica istituzione del servizio dei buoni postali fruttiferi.

I buoni postali fruttiferi sono del taglio fisso da lire 100 e 500 (la cui emissione non ha avuto più luogo dal 1947 — decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, — anno in cui furono istituiti quelli dei tagli da lire 10.000 e 20.000), da lire 1.000; 5.000; 10.000; 20.000; 50.000 e 100.000 e dal 1° aprile 1949 — decreto legge 16 febbraio 1949 — anche da lire 500.000 e 1.000.000.

Essi sono stampati in litografia fino al taglio di lire 20.000 e in calcografia per i tagli superiori.

IL RISPARMIO POSTALE A LIBRETTO

I libretti di risparmio postali soddisfano alle necessità di chi voglia praticare il piccolo risparmio, consentono una equa anche se limitata remunerazione e la più lunga disponibilità delle somme accantonate, poiché i depositi postali sono istituzionalmente liberi da qualsiasi vincolo di giacenza, a differenza di quanto accade in altri campi dove, per conseguire un interesse in eguale misura, è necessario sottostare alla vincolazione nel tempo del credito o al mantenimento in deposito di somme eccedenti i consueti limiti del piccolo risparmio. Di qui l'evidente vantaggio di tutti coloro che, esercitano modeste attività condizionate a ricorrenti cicli di spese e di realizzi, possono liberamente far uso delle proprie disponibilità in deposito postali senza soffrire limitazione di sorta e, comparativamente senza svantaggio nella bilancia degli interessi. In altri termini l'uso del libretto di risparmio postale è riconosciuto un idoneo mezzo per l'autofinanziamento delle più piccole aziende e dei più modesti imprenditori.

Il risparmio a libretto offre poi il vantaggio di poter effettuare il prelievo in qualsiasi località (subordinatamente alla conferma dell'Amministrazione centrale e dell'ufficio di emissione).

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Si tratta di puro risparmio avente caratteristiche intese, pur in diverso modo, ad incoraggiare il risparmiatore a protrarre l'impiego delle proprie disponibilità.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il meccanismo relativo poggia su tre elementi: la misura del tasso base di interesse, i successivi suoi scatti ossia progressività al saggio di interesse ed i periodi di tempo occorrenti per la loro maturazione. Il primo è quello che, più appariscente degli altri, gioca il ruolo principale in quanto costituisce una delle tante leve di manovra di politica economica, per cui approfondire i motivi che hanno determinato il susseguirsi delle *undici* diverse emissioni di buoni postali fruttiferi avvenute dalla data di istituzione (1929) in poi, ciascuna delle quali è appunto caratterizzata da un nuovo tasso base di interesse, significa studiare quella che è stata la condotta del momento nel campo della vita economica del Paese.

La norma costituita dagli incentivi negativi (perdita degli interessi per i buoni riscossi anteriormente al compimento di un anno di vita dalla data di emissione e impossibilità di riscuotere gli interessi separatamente dal capitale) s'ispira ai criteri che presiedono ai depositi bancari vincolati.

I due incentivi — chiamati negativi — e quelli positivi (corresponsione d'interessi composti e progressività del saggio d'interesse) tendono a indurre l'utente a protrarre le giacenze delle sue disponibilità.

La molteplicità dei tagli dei buoni fornisce inoltre la possibilità di soddisfare le esigenze dei singoli consentendo a tutti l'impiego dei propri risparmi di qualunque ammontare che siano (minimo mille lire, massimo un milione per titolo).

Le variazioni del tasso di interesse sono inefficaci rispetto a quello stabilito per i buoni delle serie di precedente emissione — nel caso di aumento del tasso può verificarsi, e anche su vasta scala, un processo di conversione mentre in caso di riduzione si crea evidentemente un potente incentivo alla considerazione dei vecchi buoni al fine di usufruire ulteriormente di una più larga remunerazione.

Per questo, se la forte riduzione del tasso di interesse dei buoni del 1953 raggiunge il suo scopo d'avviare notevoli quote di risparmio, già affluite alle Casse di risparmio postali, verso le Aziende di credito e gli impieghi produttivi determinando una assai profonda flessione degli incrementi nei depositi in buoni postali fruttiferi, non ha tuttavia prodotto alcuna contrazione nel valore complessivo dei buoni vigenti che è andato sempre aumentando per il concordante effetto della capitalizzazione degli interessi e per l'apporto, sia pur limitato di capitale fresco.

Il buono è quindi un titolo dotato di eccezionale utilità che gli consente, grazie anche alla scarsa reattività agli eventi sfavorevoli, possibilità di pronta ripresa appena cominci a migliorare la congiuntura economica.

I depositi a risparmio presso gli uffici postali rappresentavano nel 1928 il 22,30 per cento del complesso, mentre quelli che affluivano al sistema bancario ne costituivano il 77,70 per cento.

Successivamente il risparmio presso gli uffici postali s'incrementò in misura maggiore rispetto a quello bancario.

Nel 1938 i depositi a risparmio presso gli Uffici postali erano di 29,2 miliardi, quelli presso le aziende di credito 34,2 miliardi. Sul totale dei depositi a risparmio, pari quindi a 63,4 miliardi i primi rappresentavano il 46,8 per cento e i secondi il 53,2 per cento.

Le due categorie di depositi hanno segnato nel tempo un diverso ritmo di espansione.

Esso è stato a favore del risparmio postale fino al 1940; si è verificato una leggera flessione negli anni 1941, 1942, 1943; questa si è accentuata negli anni successivi fino al 1948 per poi dar luogo a un nuovo cammino di ritmo ascendente fino al 1950. Da questa data fino al 1965 la espansione è avvenuta a favore del risparmio bancario.

Nel 1947 il risparmio postale rappresentava il 32,5 per cento del totale, quello bancario il 57,5 per cento.

Nel 1950 le relative percentuali di composizione sono rispettivamente il 41,1 per cento e il 58,9 per cento.

Nel 1952 il 40 per cento e il 60 per cento.

Nel 1956 il 33,4 per cento e il 66,6 per cento.

Nel 1960 il 27,6 per cento e il 72,4 per cento.

Nel 1964 il 25,9 per cento e il 74,1 per cento.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se è vero che dal 1950 l'espansione del risparmio è avvenuto con saggi di incremento maggiore nel sistema bancario rispetto a quello postale, è pur vero che l'influenza della riduzione del saggio di interesse sui buoni postali dal 4,50 per cento al 3,75 per cento disposta con decreto ministeriale 14 novembre 1953 si è manifestata con evidente chiarezza.

Infatti i saggi d'incremento del risparmio postale sono il 15,7 per cento, il 20,3 per cento e il 19 per cento negli anni 1951, 1952 e 1953 contro il 17,3 per cento il 25,1 per cento e il 20 per cento del risparmio bancario.

Nei successivi anni 1954, 1955 1956, anni in cui l'effetto della riduzione sopra citata si è potuto esplicitare, i saggi d'incremento del risparmio postale subiscono un'evidente cadenza mentre quelli del risparmio bancario si attenuano in misura minore.

Infatti i primi risultano del 10,3 per cento, del 7,4 per cento e del 6,9 per cento, mentre i secondi sono del 19,3 per cento, del 17,7 per cento del 17,8 per cento.

Una lieve ripresa di espansione più accentuata che negli anni precedenti si ha a partire dal 1957: in questo anno il saggio d'incremento del risparmio postale aumenta rispetto al 1956 mentre quello del risparmio bancario diminuisce sempre rispetto al 1956. Negli anni seguenti il risparmio postale s'incrementa con saggi minori di quello bancario. I saggi stessi sono crescenti fino al 1963 e presentano una caduta nel 1964.

La riduzione disposta con decreto ministeriale 14 novembre 1953 del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi dal 4,50 per cento al 3,75 per cento ebbe lo scopo di dirottare quote di risparmio già affluenti alle Casse postali alle Aziende di credito per essere da queste avviate verso investimenti produttivi. I risultati furono indubbi: infatti mentre il risparmio a libretto progredì con costante processo ascensionale degli incrementi sia totali sia di capitale fresco (differenza tra emissione ed estinzione), gli incrementi di capitale fresco nel settore dei buoni a partire dal 1954 si verificarono in misura progressivamente ridotta abbassandosi sempre più al disotto del volume degli interessi capitalizzati.

Tuttavia tale caduta si arrestò nel 1957 iniziandosi una lieve ripresa che si consolidò successivamente.

La specificazione dei dati numerici di quanto sopra detto è la seguente:

Gli incrementi di capitale fresco dei libretti sono stati di miliardi 15,9 nel 1954, di 18,4 nel 1955, di 19,7 nel 1956, di 22,9 nel 1957 mentre gli interessi capitalizzati, negli anni sopra considerati sono stati rispettivamente di miliardi 3,1 — 3,6 — 4,1 — 4,8.

Per i buoni invece i dati corrispondenti sono:

	Incrementi di cap.le fresco		Interessi capitalizzati
	miliardi		miliardi
1954	49,3		47,3
1955	» 26,1		» 50,9
1956	» 16,1		» 52,8
1957	» 22,4		» 55,2

Per approfondire l'esame dell'andamento del risparmio bancario e postale è opportuno considerare il risparmio postale diviso nelle due componenti: risparmio a libretto e buoni postali.

Fatta eguale a 100 la consistenza del risparmio bancario, postale libretti e postale buoni al 1950 gli indici relativi agli anni 1951, 1952, 1953 sono rispettivamente:

	1951	1952	1953
Risparmio bancario	117,4	146,9	177,4
Libretti	106,4	126,7	156,5
Buoni	116,6	141,4	167,6
Totale risparmio postale	115,6	140,0	166,6

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il risparmio postale s'incrementa lievemente meno di quello bancario, ma ciò è dovuto alla minore espansione del risparmio a libretti.

Gli indici relativi agli anni 1954, 1955, 1956 sono:

	1954	1955	1956
Risparmio bancario	211,7	243,1	293,5
Libretti	182,0	211,5	242,3
Buoni	183,5	195,4	206,6
Totale risparmio postale . . .	183,7	157,3	211,0

Emerge da questi dati il crollo nell'incremento dei buoni mentre il risparmio a libretto segue l'andamento del triennio precedente.

Tale andamento, continua fino al 1964, anno nel quale gli indici sono rispettivamente 944,4; 921,7; 413,0; 471,1.

Il risparmio a libretto s'incrementa quasi come quello bancario.

Per i buoni l'incremento rispetto al 1950 è parecchio al di sotto della metà di quello bancario mentre il titolo del risparmio postale, alla fine del 1964 ha una consistenza che si è incrementata rispetto a quello del 1950 con saggio pari esattamente alla metà di quello corrispondente a risparmio bancario.

Nel 1963 il tasso di accrescimento del risparmio postale 13 per cento si è manifestato per la prima volta dopo il 1965 inferiore, anche se di poco, a quello del precedente anno.

In misura più accentuata vi è stato un calo nel risparmio bancario passato dall'incremento del 17,8 per cento del 1962 al 13,5 del 1963, dimostrando che il risparmio postale è stato meno esposto alle vicissitudini economiche della congiuntura.

L'incremento di 339 miliardi del risparmio postale è formato per miliardi 236 da capitale fresco e per miliardi 103 da interessi accreditati ai risparmiatori.

A produrre l'incremento in parola hanno concorso per miliardi 213 i buoni postali fruttiferi e per miliardi 121 i libretti di risparmio.

Incremento buoni	} 129 capitale fresco 90 interessi	Incremento libretti	} 107 capitale fresco 14 interessi

Si vede innanzi tutto che gli incrementi di capitale fresco nel settore buoni e nel settore libretti si avvicinano molto.

Nel 1962 i due dati sono stati 124 e 86 miliardi rispettivamente appare chiaro come nel 1963 la distanza tra i depositi a libretto e l'investimento si sia ridotto molto per effetto di una accentuata preferenza accertata dal depositante al piccolo titolo, ciò forse per una evidente esigenza di liquidità.

Considerato il risparmio postale nella sua distribuzione territoriale, già fin dal 1962 si nota come il risparmio stesso sia andato percentualmente spostandosi dalle regioni settentrionali a quelle del mezzogiorno.

SAGGI D'INTERESSE

Per i libretti 2,52 per cento; per i buoni 3,75 per cento.

Quest'ultimo saggio, in vigore per i buoni emessi dal 16 novembre 1953 scatta al 4,4½, 5 per cento ogni 5 anni d'impiego (fino a 20 anni).

Sono però tuttora in corso serie di buoni precedenti istituiti con saggi iniziali diversi che vanno dal più elevato del 5 per cento al più moderato del 3,50 per cento e prevedono progressioni variabili. La loro fruttiferità conserva tutt'ora il tasso a quale furono emessi.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEPOSITI A RISPARMIO

	1938		1947		1948		1949		1950		1951	
	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%
I.C.D.P.			75	12,2	117	11,7	152	11,1	180	10,8	220	11,2
B.I.N.	17,7	27,2	58	9,5	89	8,9	109	7,9	130	7,7	158	8,1
B.C.O.			84	13,6	131	13,2	170	12,4	204	12,1	245	12,5
B.P.C.			55	8,9	85	8,5	110	8,1	126	7,5	144	7,3
C.R.	16,5	26,0	143	23,3	229	23,2	301	22,1	349	20,8	394	20,1
Totale banche	34,2	53,2	415	67,5	651	65,5	842	61,6	989	58,9	1161	59,2
A.P.	29,2	46,8	199	32,5	342	34,5	523	38,4	690	41,1	798	40,8
Totale generale	63,4	100,-	614	100,-	993	100,-	1365	100,-	1679	100,-	1959	100,-
					61,6		37,4		23,1		16,6	

I.C.D.P. — Istituti di credito di diritto pubblico
 B.I.N. — Banche di interesse nazionale
 B.C.O. — Banche di credito ordinario
 B.P.C. — Banche popolari e cooperative
 C.R. — Casse risparmio e monti 1ª categoria
 A.P. — Amministrazione postale

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEPOSITI A RISPARMIO

	1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958	
	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%
I.C.D.P.	280	11,6	349	12,0	396	11,8	451	11,8	518	11,9	604	12,2	736	12,8
B.I.N.	200	8,3	242	8,3	286	8,5	332	8,7	372	8,5	427	8,6	518	9,0
B.C.O.	318	13,1	387	13,3	459	13,6	542	14,2	648	14,9	751	15,2	892	15,4
B.P.C.	180	7,4	217	7,5	265	7,9	317	8,3	388	8,9	457	9,2	549	9,5
C.R.	474	19,6	560	19,3	688	20,5	822	21,4	977	22,4	1148	23,2	1376	23,9
	1452	60,0	1755	60,4	2094	62,3	2464	64,4	2903	66,6	3387	68,4	4071	70,6
	25,1		20,9		19,3		17,7		17,8		16,7		20,2	
A.P.	966	40,0	1150	39,6	1268	37,7	1362	35,6	1456	33,4	1562	31,6	1694	29,4
	20,9		19,-		10,3		7,4		6,9		7,3		8,5	
Totale generale	2418	100,-	2905	100,-	3362	100,-	3826	100,-	4359	100,-	4949	100,-	5765	100,-
	20,9													

I.C.D.P. — Istituti di credito di diritto pubblico

B.I.N. — Banche di interesse nazionale

B.C.O. — Banche di credito ordinario

B.P.C. — Banche popolari e cooperative

C.R. — Casse risparmio e monti 1ª categoria

A.P. — Amministrazione postale

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEPOSITI A RISPARMIO

	1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
I.C.D.P.	848	12,8	966	12,9	1138	13,1	1332	13,2	1497,0	13,1	1437,5	13,0	—	—
B.I.N.	586	8,9	657	8,8	729	8,4	853	8,4	967,9	8,4	1031,0	8,1	—	—
B.C.O.	1044	15,8	1190	15,9	1415	16,3	1672	16,6	1882,2	16,4	2060,2	16,3	—	—
B.P.C.	638	9,6	729	9,7	864	9,9	1031	10,2	1179,1	10,3	1293,9	12,2	—	—
C.R.	1622	24,6	1882	25,1	2210	25,5	2602	25,8	2976,9	26,0	3318,1	26,3	—	—
	4738	71,7	5424	72,4	6356	73,4	7490	74,2	8503,1	74,2	9340,7	74,1	—	—
	16,4		14,5		17,2		17,8		13,5		9,85		—	—
A.P.	1869	28,3	2066	27,6	2309	26,6	2611	25,8	2950,9	25,8	3251,6	25,9	—	—
	10,3		10,5		11,7		13,1		13,—		10,19		—	—
Totale generale	6607	100,—	7489	100,—	8665	100,—	10.101	100,—	11.454,0	100,—	12.592,3	100,—	—	—
											9,94			

I.C.D.P. — Istituti di Credito di diritto pubblico

B.I.N. — Banche di interesse nazionale

B.C.O. — Banche di credito ordinario

B.P.C. — Banche popolari e cooperative

C.R. — Casse risparmio e monti 1^a categoria

A.P. — Amministrazione postale

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCREMENTO DEL RISPARMIO BANCARI

	1950		1951		1952		1953		1954		1955	
	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice
Istituti credito diritto pubblico	28,5	100	39,6	138,9	60,6	212,6	68,6	240,7	46,9	164,5	55,5	194,7
Banche di interesse nazionale	20,8	100	27,4	131,7	42,9	206,2	41,2	198,0	44,3	212,9	45,8	220,2
Banche di credito ordinario	33,7	100	40,9	121,3	72,8	216,0	69,9	207,4	71,3	244,2	83,1	249,5
Banche popolari cooperative	16,2	100	17,7	109,2	36,0	222,2	37,4	230,8	47,9	295,6	52,5	324,0
Casse di risparmio	48,3	100	45,8	948,2	79,6	185,5	85,8	177,6	127,7	264,3	134,2	277,8
Totale banche	147,5	100	171,4	116,2	291,9	197,8	302,9	205,3	338,1	229,2	371,1	251,6
Amministrazione postale	166,7	100	107,5	64,5	166,6	99,9	183,9	110,3	116,2	69,7	100,2	60,1
Totale	314,2	100	279,0	0,887	458,4	149,0	486,8	154,9	454,3	144,5	471,1	149,9

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POSTALE DAL 1950 AL 1964 (1950 = 100)

1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964	
Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice
66,9	234,7	85,6	300,3	132,5	464,9	111,9	392,6	118,1	418,2	171,6	602,1	194,3	681,7	164,6	577,5	140,5	492,9
40,2	193,2	55,1	264,9	90,9	437,0	68,1	327,4	70,9	341,3	72,5	348,5	123,8	595,1	114,7	551,9	63,1	303,3
105,8	313,9	103,6	307,4	140,7	417,5	151,9	450,7	145,9	436,2	225,5	669,1	257,0	792,2	210,0	623,1	178,0	557,8
70,3	433,9	69,2	427,1	92,2	569,1	88,7	547,5	91,0	561,7	134,7	831,4	167,0	103,0	148,6	917,2	114,8	708,6
155,0	320,9	170,9	355,9	228,3	472,6	245,5	508,2	260,0	538,3	328,3	679,7	392,0	811,5	374,7	775,7	341,1	708,2
138,2	297,0	484,4	328,4	684,6	464,1	666,1	451,6	685,9	465,0	932,6	632,2	1134,1	768,8	1012,6	693,9	837,6	567,8
93,7	56,2	106,1	63,6	131,3	78,8	175,6	105,3	196,3	117,7	243,1	145,8	302,6	181,5	339,7	203,8	300,7	180,4
531,9	169,2	590,5	187,9	816,0	259,7	841,7	267,8	882,1	280,7	1175,8	374,2	1436,6	457,2	1362,3	433,5	1138,3	362,3

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INCREMENTO DEL RISPARMIO POSTALE SU LIBRETTI E BUONI

ANNO	Libretti		Buoni		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
1948	18	45,0	125	78,6	143	71,9
1949	12	20,7	168	59,1	181	52,8
1950	8	11,4	161	35,6	167	32
1951	5	6,02	102	16,6	108	15,7
1952	15,9	19,1	152	21,2	168	20,9
1953	23,2	23,4	161	18,5	184	19
1954	20	16,3	97	9,4	118	10,3
1955	23	16,2	73	6,5	94	7,4
1956	24	15,5	69	5,7	94	6,9
1957	29	15,3	77	6,0	106	7,3
1958	36	17,0	96	7,1	132	8,5
1959	42	16,5	134	9,3	175	10,3
1960	47	15,9	149	9,4	197	10,5
1961	62	18,1	180	11,0	243	11,7
1962	97	24,0	206	10,8	302	13,1
1963	121	24,0	219	10,3	339	13,0
1964	96	15,4	204	8,7	301	10,19

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIAZZE BANCABILI (COMUNI E FRAZIONI)

	1938		1947		1952		1956		1960		1964	
	N.	% terr.	N.	% terr.	N.	% terr.	N.	% terr.	N.	% terr.	N.	% terr.
Nord	2970	79,1	3100	79,2	3239	79,5	3374	79,3	3641	78,5	3835	77,8
Sud	783	20,9	810	20,8	834	20,5	882	20,7	997	21,5	1094	22,2
Italia	3753	100	3910	104,2	4073	108,5	4256	113,4	4638	112,8	4929	131,3

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEL RISPARMIO BANCARIO E POSTALE DAL 1950 AL 1964 (1950 = 100)

(importi in miliardi di lire)

ANNO	Istituti credito pubblico		Banche d'interesse nazionale		Banche di credito ordinario		Banche popolari cooperative		Casse di risparmio		Totale banche		Amministrazione postale		Totale	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
1950	180,3	10,8	130,1	7,8	203,8	12,1	125,9	7,5	349,1	20,8	989,2	59,0	688,3	41,0	1.677,5	100,—
N. indice	100,—		100,—		100,—		100,—		100,—		100,—		100,—		100,—	
1951	219,9	11,2	157,5	8,1	244,7	12,5	143,6	7,3	394,9	20,2	1.160,6	59,3	795,9	40,7	1.956,5	100,—
	122,0		121,1		120,1		114,0		113,1		117,3		115,6		116,6	
1952	280,5	11,6	200,4	8,3	317,5	13,1	179,6	7,4	474,5	19,7	1.452,5	60,1	962,4	39,9	2.414,9	100,—
	155,6		154,0		155,8		142,6		135,9		146,8		139,8		143,9	
1953	349,1	12,0	241,6	8,3	387,4	13,4	217,0	7,5	560,3	19,3	1.755,4	60,5	1.146,3	39,5	2.901,7	100,—
	193,6		185,7		190,1		172,3		160,5		177,4		166,5		173,0	
1954	396,0	11,8	285,9	8,5	458,7	13,7	264,9	7,9	688,0	20,5	2.093,5	62,4	1.262,5	37,6	3.356,0	100,—
	219,6		219,7		225,1		210,4		197,1		211,6		183,4		200,0	
1955	451,5	11,8	331,7	8,7	541,8	14,1	317,4	8,3	822,2	21,5	2.464,6	64,4	1.362,5	35,6	3.827,1	100,—
	250,4		254,9		265,8		252,1		235,5		249,1		197,9		228,1	
1956	518,4	11,9	371,9	8,5	647,6	14,9	387,7	8,9	977,2	22,4	2.902,8	66,6	1.456,2	33,4	4.359,0	100,—
	287,5		285,8		317,8		307,9		279,9		293,4		211,6		259,8	
1957	604,0	12,2	427,0	8,6	751,2	15,2	456,9	9,2	1.148,1	23,2	3.387,2	68,4	1.562,3	31,6	4.949,5	100,—
	335,0		328,2		368,6		362,9		328,9		342,4		227,0		295,0	
1958	736,5	12,7	517,9	9,0	891,9	15,5	549,1	9,5	1.376,4	23,9	4.071,8	70,6	1.693,7	29,4	5.765,5	100,—
	408,5		398,1		437,6		436,1		394,3		411,6		246,1		343,7	
1959	848,4	12,8	586,0	8,9	1.043,8	15,8	637,8	9,7	1.621,9	24,5	4.737,9	71,7	1.869,3	28,3	6.607,2	100,—
	470,5		450,4		512,2		506,6		464,6		479,0		271,6		393,9	
1960	966,5	12,9	656,9	8,8	1.189,7	15,9	728,8	9,7	1.881,9	25,1	5.423,8	72,4	2.065,5	27,6	7.489,3	100,—
	536,0		504,9		583,7		578,9		539,1		548,3		300,1		446,4	
1961	1.138,1	13,2	729,4	8,4	1.415,2	16,3	863,5	10,0	2.210,2	25,5	6.356,4	73,4	2.308,7	26,6	8.665,1	100,—
	631,2		560,6		694,4		685,9		633,1		642,6		335,4		516,5	
1962	1.332,4	13,2	853,2	8,4	1.672,2	16,6	1.030,5	10,2	2.602,2	25,8	7.490,5	74,2	2.611,2	25,8	10.101,7	100,—
	739,0		655,8		820,5		818,5		745,4		757,2		379,4		602,2	
1963	1.497,0	13,1	967,9	8,4	1.882,2	16,4	1.179,1	10,3	2.976,9	26,0	8.503,1	74,2	2.950,9	25,8	11.454,0	100,—
	830,3		744,0		923,5		936,5		852,7		859,6		428,7		682,8	
1964	1.637,5		1.031,0		2.060,2		1.293,9		3.318,0		9.340,8		3.251,6		12.592,4	100,—
	1.099,5		874,0		1.001,5		1.002,7		979,4		944,3		472,4		750,7	

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1938		1947		1952		1956		1960		1964	
	Casse di risparmio	Totale aziende credito	Casse di risp.	Totale aziende credito	Casse di risp.	Totale aziende credito	Casse di risp.	Totale aziende credito	Casse di risp.	Totale aziende credito	Casse di risp.	Totale aziende credito
<i>Aziende di credito:</i>												
Nord		1.385	75	1.022	77	953	81	960	81	961	81	991
Sud		464	6	296	7	277	8	277	8	302	10	307
Italia		1.849	81	1.318	84	1.230	89	1.237	89	1.263	91	1.298
<i>Sportelli bancari:</i>												
Nord	1.448	5.748	1.704	5.935	1.859	6.271	1.980	6.619	2.199	7.236	2.366	7.744
Sud	135	1.436	235	1.469	275	1.513	316	1.650	427	1.975	486	2.261
Italia	1.583	7.184	1.929	7.404	2.134	7.784	2.296	8.269	2.626	9.211	2.852	10.005
<i>Percentuali territoriali degli sportelli:</i>												
Nord	91,5	86,8	87,9	80	87,1	80,6	86,8	80	83,7	78,6	82,9	77,5
Sud	8,5	13,2	12,1	20	12,9	19,4	13,2	20	16,3	21,4	17,1	22,5
Italia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Numeri indici 1938 = 100:</i>												
Nord	100	100	117	103	128	109	137	115	151	125	163	135
Sud	100	100	174	102	204	105	234	115	317	137	360	157
Italia	100	100	122	102	135	108	145	115	165	128	180	153

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SAGGIO DEGLI INTERESSI DEL RISPARMIO POSTALE

Corrisposto ai depositanti dall'anno 1876 all'anno 1954 e successivi)

ANNI	Saggio degli interessi				ANNI	Saggio degli interessi			
	per libretti nominativi	per libretti al portatore	per buoni postali fruttiferi	per libretti di beneficenza		per libretti nominativi	per libretti al portatore	per buoni postali fruttiferi	per libretti di beneficenza
1876	3,—	—	—	—	1920	2,76	2,52	—	2,76
1877	3,—	—	—	—	1921	2,76	2,52	—	2,76
1878	3,—	—	—	—	1922	2,76	2,52	—	2,76
1879	3,50	—	—	—	1923	2,76	2,52	—	2,76
1880	3,50	—	—	—	1924	2,76	2,52	—	2,76
1881	3,50	—	—	—	1925	2,76	2,52	3,50	2,76
1882	3,50	—	—	—	1926	2,76	2,52	3,50	2,76
1883	3,50	—	—	—	1927	2,76	2,52	5,— (dal 1/5)	2,76
1884	3,50	—	—	—					
1885	3,50	—	—	—	1928	3,—	3,—	5,—	3,—
1886	3,50	—	—	—	1929	3,—	3,—	5,—	3,—
1887	3,25	—	—	—	1930	3,—	3,—	5,—	3,—
1888	3,25	—	—	—	1931	3,—	3,—	5,—	3,—
1889	3,25	—	—	—	1932	3,—	3,—	4,— (1/12)	3,—
1890	3,25	—	—	—					
1891	3,25	—	—	3,25	1933	2,76	2,76	3,50 (1/11)	2,76
1892	3,25	—	—	3,25					
1893	3,25	—	—	3,25	1934	2,52 (1/4)	2,52 (1/4)	3,— (15/3)	2,52 (1/4)
1894	3,25	—	—	3,25					
1895	3,— (dal 1/9)	—	—	3,— (dal 1/9)	1935	2,52	2,52	3,50 (1/7)	2,52
1896	3,—	—	—	3,—	1936	2,52	2,52	5,— (1/5)	2,52
1897	3,—	—	—	3,—					

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Segue: SAGGIO DEGLI INTERESSI DEL RISPARMIO POSTALE
Corrisposto ai depositanti dell'anno 1876 all'anno 1954 e successivi*

Anni	Saggio degli interessi				Anni	Saggio degli interessi			
	per libretti nominativi	per libretti al portatore	per buoni postali fruttiferi	per libretti di beneficenza		per libretti nominativi	per libretti al portatore	per buoni postali fruttiferi	per libretti di beneficenza
1898	2,88	—	—	2,88	1937	2,52	2,52	5,—	2,52
1899	2,88	—	—	2,88	1938	2,52	2,52	5,—	2,52
1900	2,88	—	—	2,88	1939	2,52	2,52	5,—	2,52
1901	2,76 (dal 1/7)	—	—	2,76 (dal 1/7)	1940	2,52	2,52	5,—	2,52
					1941	2,52	2,52	5,—	2,52
1902	2,76	—	—	2,76	1942	2,52	2,52	4,— (1/10)	2,52
1903	2,76	—	—	2,76					
1904	2,64 (dal 1/7)	—	—	2,64 (dal 1/7)	1943	2,52	2,52	5,— (1/6)	2,52
1905	2,64	—	—	2,64	1944	2,52	2,52	5,—	2,52
1906	2,64	—	—	2,64	1945	2,52	2,52	5,—	2,52
1907	2,64	—	—	2,64	1946	2,52	2,52	5,—	2,52
1908	2,64	—	—	2,64	1947	2,52	2,52	5,—	2,52
1909	2,64	—	—	2,64	1948	2,52	2,52	5,—	2,52
1910	2,64	—	—	2,64	1949	2,52	2,52	4,50 (1/7)	2,52
1911	2,64	—	—	2,64					
1912	2,64	—	—	2,64	1950	2,52	2,52	4,50	2,52
1913	2,64	—	—	2,64	1951	2,52	2,52	4,50	2,52
1914	2,64	—	—	2,64	1952	2,52	2,52	4,50	2,52
1915	2,88	2,52	—	2,88	1953	2,52	2,52	3,75 (14/11)	2,52
1916	2,88	2,52	—	2,88					
1917	2,88	2,52	—	2,88	1954	2,52	2,52	3,75	2,52
1918	2,88	2,52	—	2,88					
1919	2,76	2,52	—	2,76					

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEL RISPARMIO BANCARIO E POSTALE

	Risparmio bancario		Risparmio postale						Risparmio complessivo	
	v.a.	Indice 1950 = 100	Libretti		Buoni		Totale		v.a.	Indice 1950 = 100
			v.a.	Indice 1950 = 100	v.a.	Indice 1950 = 100	v.a.	Indice 1950 = 100		
1938. . .	34,2	3,45	8,6	11,02	20,7	3,37	29,3	4,24	63,4	3,77
1947. . .	415	41,95	40	51,28	159	25,9	199	28,84	614	33,56
1948. . .	651	65,82	58	74,35	284	46,32	342	49,56	993	59,14
1949. . .	842	85,13	70	89,74	452	73,73	523	75,79	1.365	81,29
1950. . .	989	100	78	100	613	100	690	100	1.679	100
1951. . .	1.161	117,4	83	106,4	715	116,6	798	115,6	1.959	116,6
1952. . .	1.452	146,9	98,9	126,7	867	141,4	966	140,0	2.418	144,0
1953. . .	1.755	177,4	122,1	156,5	1.028	167,6	1.150	166,6	2.905	173,0
1954. . .	2.094	211,7	142	182,0	1.125	183,5	1.268	183,7	3.362	200,2
1955. . .	2.464	249,1	165	211,5	1.198	195,4	1.362	197,3	3.826	227,8
1956. . .	2.903	293,5	189	242,3	1.267	206,6	1.456	211,0	4.359	259,6
1957. . .	3.387	342,4	218	279,4	1.344	219,2	1.562	226,3	4.949	294,7
1958. . .	4.071	411,6	254	325,6	1.440	235,0	1.694	245,5	5.765	343,3
1959. . .	4.738	479,0	296	379,4	1.574	256,7	1.869	270,8	6.607	393,5
1960. . .	5.424	548,5	343	439,7	1.723	281,1	2.066	299,4	7.489	446,0
1961. . .	6.356	642,6	405	519,2	1.903	310,4	2.309	334,6	8.665	516,1
1962. . .	7.490	757,3	502	644,8	2.109	344,0	2.611	378,4	10.101	601,6
1963. . .	8.503,1	859,7	623	798,7	2.328	379,7	2.950,9	427,6	11.454	682,1
1964. . .	9.340,7	944,4	719	921,7	2.532	413,0	3.251,6	471,1	12.592,3	750,0